Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 67 del 22 marzo 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 30

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 11 marzo 1993, n. **D/349.**

Disposizioni applicative della normativa comunitaria concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 11 marzo 1993, n. **D/349.**

Disposizioni applicative della normativa comunitaria concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Agli assessorati per l'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I M.A

Alle prefetture

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

A tutte le altre organizzazioni professionali agricole

Alla Direzione generale della produzione agricola

Alla Direzione generale economia montana e foreste

Con la circolare n. D/1663 del 29 ottobre 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'11 novembre 1992, sono state fornite le prime informazioni e precisazioni concernenti l'applicazione del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito con il regolamento n. 1765/92 del 30 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 181 del 1 luglio 1992.

Sciogliendo la riserva contenuta in detta circolare, la presente comunicazione riguarda gli aspetti applicativi non considerati precedentemente, le disposizioni comunitarie adottate successivamente, nonchè le note esplicative di talune norme che hanno dato luogo a dubbi interpretativi.

TITOLO I

Domanda di pagamento della compensazione

1. Ai sensi di quanto disposto dagli artt.10, parag.2, 11 parag.2 e 3 del regolamento 1765/92, la corresponsione degli importi di compensazione, quali figurano nell'allegato "F" della circolare n. D/1663 del 29.10.1992 per quanto concerne i cereali

e le piante proteiche e nell'allegato II° della presente circolare per quel che riguarda i semi oleosi e, fatte salve le sanzioni previste all'art.2, par.6 del citato regolamento n. 1765/92, nonchè quelle riportate nel successivo titolo II°, e subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a. Il produttore interessato deve aver provveduto alla semina e deve presentare una domanda, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo -AIMA-, conforme a quello di cui all'allegato I Tuttavia è consentita la riproduzione su "modulo continuo" previa autorizzazione dell'AIMA.

La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge n. 15 del 4.1.1968.

Tuttavia, nel caso in cui il produttore ricorra, in sede di consegna e/o di compilazione della domanda di compensazione, all'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole rappresentative, e' ritenuta sufficiente l'attestazione, con il valore di testimonianza, dell'identita' e della firma del produttore stesso da parte del funzionario all'uopo preposto che appone la propria sottoscrizione, nonche' il timbro dell'Organizzazione di appartenenza, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda di cui all'allegato I.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. provvedera' ad adottare apposito provvedimento inteso ad identificare le organizzazioni agricole abilitate ad agire nel regime di cui trattasi.

b. La domanda, in duplice copia, deve **pervenire** improrogabilmente entro il 15 maggio 1993 all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, - Casella postale n. 2279 - ROMA AD, a mezzo di raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per il tramite di terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185 - ROMA.

2. Il produttore interessato deve indicare nell'apposito spazio, previsto nel modello di domanda, il mezzo di trasmissione prescelto, barrando la relativa casella.

3. I produttori possono affidare a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di compensazione. E', comunque, da precisare che il produttore e' l'unico responsabile della corretta osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini dell'acquisizione del diritto alla compensazione stessa, e, pertanto, l'eventuale incompleta e/o errata compilazione della domanda di cui all'allegato I, nonche' la mancata o tardiva presentazione della stessa da parte

dei terzi, non possono essere validamente opposte nei confronti dell'Amministrazione.

4. L'AIMA provvede a trasmettere la copia della domanda all'Assessorato regionale dell'Agricoltura competente per territorio.
Ciò al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali che saranno disposti dall'Amministrazione.

5. Nel caso di azienda con unità produttive dislocate in **Regioni** diverse, la copia della domanda va rimessa all'Assesorato regionale nel cui territorio è ubicata l'unità produttiva di maggiore dimensione.

6. Ad ogni buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda, secondo quanto disposto dalla regolamentazione comunitaria, deve pervenire, pena l'applicazione delle sanzioni appresso indicate o la irricevibilità della stessa, entro il termine massimo sopra precisato.

Di conseguenza, si richiama la particolare attenzione dei produttori su tale specifico aspetto, rappresentando l'opportunità della consegna diretta e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di provvedere, comunque, all'adempimento con largo anticipo rispetto al termine di scadenza.

7. La domanda di compensazione deve contenere tutte le indicazioni prescritte nel modello di cui all'allegato I°, ivi compresa l'indicazione dei riferimenti catastali concernenti le superfici aziendali investite a colture diverse dai "seminativi" contemplati dal regolamento CEE n.1765/92, ed essere corredata della certificazione antimafia resa ai sensi del Decreto legge n. 152 del 13-5-1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 12-7-1991. Allo scopo di evitarne il rinnovo, nel corso della procedura di erogazione, e' consigliabile che la certificazione in questione abbia validita' di almeno sessanta (60) giorni decorrenti dal 15 maggio 1993.

Nel corso del procedimento istruttorio, l'A.I.M.A. ha facolta' di richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di compensazione.

8. In caso di ritardo nella presentazione della domanda oltre il termine fissato al **15 maggio 1993**, che non può superare, comunque, i 20 giorni, gli importi delle compensazioni spettanti sono ridotti dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve le disposizioni previste per la conferma di semina di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.2294/92 della Commissione del 31 luglio 1992 (regime di sostegno per i produttori di semi oleosi) e rappresentate al successivo titolo XII punto 2.
La disposizione di cui sopra non si applica nel caso di ritardo dovuto a documentate cause di forza maggiore.

Nell'ipotesi di ritardo superiore a venti giorni, la domanda e irricevibile e non può dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione delle compensazioni in questione.

9. Dopo la scadenza del predetto termine (15 maggio 1993), la domanda di compensazione puo essere modificata solo in caso di:

- manifesto errore riconosciuto dall'A.I.M.A.;
- eventi debitamente documentati, quali quelli richiamati, a titolo di esempio, dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento CEE della Commissione n. 3887/92 del 23.12.1992 (decesso, matrimonio, acquisto o vendita, contratto di affitto, ecc.) per quanto concerne le particelle catastali.

In dette ipotesi, le particelle acquisite successivamente alla domanda, non possono essere considerate, ai fini del soddisfacimento dell'obbligo della messa a riposo (15% dei seminativi).

Tuttavia, tale possibilità e ammessa solo nel caso in cui le particelle di cui sopra risultano considerate a titolo di "ritiro" nell'ambito di una domanda presentata da altro agricoltore, domanda che ovviamente deve essere corretta in conseguenza.
A tal fine l'interessato avra cura di presentare all'Organo istruttorio, nel piu breve tempo possibile e preferibilmente non oltre il 30 settembre 1993, la documentazione relativa alle cause che hanno determinato la variazione della titolarita' di possesso delle particelle in questione.

Ciò al fine di consentire all'AIMA di provvedere tempestivamente alle operazioni di pagamento della compensazione, pagamento che, come è successivamente precisato, deve intervenire tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell'anno in causa.

TITOLO II

Controlli amministrativi ed in azienda, tolleranze e penalità.

A) CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'Amministrazione sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di compensazione in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per la concessione della stessa, assicurandosi, altresì, attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu volte per lo stesso anno e per la medesima superficie.

In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione:

- sia stata debitamente compilata, completata di tutti i dati, le informazioni e la documentazione richiesti, nonchè firmata;

- sia pervenuta all'AIMA entro il termine del 15 maggio 1993, fatte salve le disposizioni di cui al punto 8 del titolo I della presente circolare.

- sia ritenuta attendibile, tenuto conto soprattutto del rapporto tra la superficie coltivata e quella messa a riposo.

Ai fini della verifica di cui sopra, l'Amministrazione utilizza tutti gli strumenti e le possibili informazioni cui ha facoltà di accedere.

L'Amministrazione, inoltre, effettua controlli documentali ed ulteriori verifiche, qualora una particella sia oggetto di più di una domanda di compensazione nello stesso anno.

B) CONTROLLI IN AZIENDA: CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL CAMPIONE E DISPOSIZIONI PER I CONTROLLI AZIENDALI

I sopralluoghi aziendali sono programmati dalla Amministrazione attraverso la procedura di campionamento prevista dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio CEE n. 3508/92 e in quello di applicazione della Commissione CEE n. 3887/92 relativi all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, secondo i criteri contemplati dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto regolamento n. 3887/92.

Nel programma di controllo dovranno essere, altresì, incluse tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami di carattere amministrativo, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati in esse contenuti.

In detto programma dovranno essere, altresì, incluse le domande di compensazione che riguardano aziende di nuova costituzione o che hanno subito trasformazione, in ordine alle quali sussistono fondati sospetti di iniziative intese ad eludere palesemente le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi o di condizioni relative al ritiro dei "seminativi" previsti nel quadro dei regimi di cui all'art.1 del regolamento n.3508/92.

Sulla base del programma di controllo predisposto dall'Amministrazione centrale, si provvede ai conseguenti adempimenti, effettuando i sopralluoghi sull'insieme degli appezzamenti riportati nella domanda, con un preavviso che non deve essere superiore a quarantotto ore.

Le risultanze dell'accertamento in loco sono prese a base dall'AIMA ai fini del pagamento.

Gli adempimenti di cui ai precedenti punti A) e B) sono assicurati dall'A.I.M.A. d'intesa con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Direzione Generale della Tutela Economica dei Prodotti Agricoli.

C) TOLLERANZE E PENALITA'

1. Nel caso in cui il controllo evidenzi discordanze relative:

   - all'entità delle superfici in causa;

   - alla specie coltivata,

si applicano, salvo cause di forza maggiore, le seguenti disposizioni:

a) nell'ipotesi di superficie accertata superiore a quella dichiarata, il pagamento della compensazione è limitato a quest'ultima superficie;

b) nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda risulti superiore a quella accertata, la compensazione, calcolata sulla base della superficie accertata, è ridotta come segue:

- di due volte l'eccedenza constatata, se questa supera del 2% o di 2 ha la superficie accertata; in ogni caso l'eccedenza tollerata non può essere superiore al 10% della superficie accertata.

ESEMPIO: Sup. dichiarata ha 22
Sup. accertata ha 20

Differenza ha 2 (in percentuale 10%)

Penalizzazione (2 x 2 ha) = 4 ha
Superficie ammessa al pagamento = ha 16

- del 30%, se l'eccedenza constatata supera del 10% la superficie accertata; in ogni caso tale eccedenza non puo essere superiore al 20% della superficie accertata.

ESEMPIO: Sup. dichiarata ha 50
Sup. accertata ha 42

Differenza ha 8 (in percentuale 19%)

Penalizzazione (30% di ha 42) = 12,60 ha
Superficie ammessa al pagamento (42 ha - 12,60 ha) = 29,40 ha

2. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie accertata, non è concesso nessun aiuto riferito alla superficie in causa.

ESEMPIO: Sup. totale dichiarata ha 50
Sup. totale accertata ha 40

Differenza ha 10 (pari a 25%)

La percentuale dell'eccedenza riscontrata risulta superiore al 20% ; conseguentemente la compensazione richiesta non è accordata nella sua totalità.

3. Le superfici a riposo, utilizzate per produzioni destinate ad impieghi non alimentari e per le quali il produttore non abbia assolto tutti gli obblighi cui era tenuto ai sensi del regolamento CEE n.334/93 del 15.2.1993, si considerano come superfici non riscontrate ai fini dell'adempimento relativo al ritiro delle terre.

4. Le superfici accertate sono utilizzate, nel quadro del ritiro dei seminativi, per il calcolo della superficie massima ammissibile alla compensazione per le coltivazioni contemplate dal regolamento n. 1765/92.

ESEMPIO 1:

A =	Superficie totale accertata	ha	30,00
B =	Set-aside (15%)	ha	4,50
C =	Differenza (superficie ammissibile alla compensazione)	ha	25,50

Tuttavia, in caso di riduzione della superficie per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, par. 2 del regolamento n. 3887/92, il calcolo della superficie massima ammissibile per la compensazione prevista a favore dei produttori di vari seminativi si effettua in base alla superficie effettiva oggetto di ritiro.

ESEMPIO 2: D = Set-aside accertato ha 3,50

Sulla base dell'esempio 1, si procede come segue:

$$B : A = D : X$$

$$X = \frac{A \times D}{B} = \frac{\text{ha } 30 \times \text{ha } 3,50}{\text{ha } 4,50} = \text{ha } 23,30$$

X = ha 23,30 Superficie massima ammissibile alla compensazione

Restano, in ogni caso, applicabili le tolleranze, stabilite dall'articolo 5 del regolamento CEE n. 2293/92.
In particolare, la riduzione della superficie per la quale è corrisposta la compensazione, disciplinata dal 2° paragrafo del succitato art.5, deve assicurare la proporzionalita' tra le delle diverse colture.

ESEMPIO 3: Superficie massima ammissibile ha 23,30

E = Percentuale di riduzione 12,1% = ha 3,20

$$\frac{ha\ 26{,}50 - ha\ 23{,}30}{ha\ 26{,}50} \times 100$$

Ordinamento colturale: **F** = Orzo ha 15,00
G = Mais ha 11,50

H = Totale superf. ha 26,50

Applicazione riduzione in proporzione pari a 12,1%

<u>**Orzo**</u> **H : E = F : X**

$$X = \frac{ha\ 3{,}20 \times ha\ 15}{ha\ 26{,}50} = ha\ 1{,}81$$

<u>**Mais**</u> **H : E = G : X**

$$X = \frac{ha\ 3{,}20 \times ha\ 11{,}50}{ha\ 26{,}50} = ha\ 1{,}39$$

5. Le disposizioni relative ai limiti di tolleranza sopra richiamati non trovano applicazione nel caso di <u>falsa dichiarazione</u> formulata per <u>negligenza grave</u> o <u>deliberatamente</u>, in quanto in tali casi la regolamentazione comunitaria ha inteso sanzionare severamente il comportamento fraudolento del produttore.

Infatti:

- nell'ipotesi di falsa dichiarazione formulata per <u>negligenza grave</u>, l'imprenditore agricolo e escluso dal beneficio del regime di compensazione in questione per l'anno considerato;

- nel caso, invece, di falsa dichiarazione <u>resa deliberatamente</u>, l'imprenditore e, in aggiunta alla penalità di cui al trattino precedente, escluso dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.3508/92 per l'anno successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto è stata respinta.

6. Qualora il controllo in "loco" non possa essere effettuato per responsabilità imputabile al titolare della domanda, quest'ultima e respinta, fatti salvi casi di forza maggiore.

TITOLO III

Verbalizzazione.

Gli incaricati del controllo che effettuano i sopralluoghi aziendali sono tenuti a compilare e sottoscrivere apposito verbale redatto conformemente allo schema di cui all'allegato III.
Tale verbale, ove possibile, deve essere redatto in contraddittorio con il produttore interessato o con un suo rappresentante e sottoscritto dallo stesso.

TITOLO IV

Pagamento delle compensazioni e dell'aiuto supplementare al grano duro

L'AIMA provvede, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14.8.1982 n.610, al pagamento delle compensazioni di cui trattasi nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 31 dicembre immediatamente successivo al raccolto, fatte salve eventuali particolari disposizioni per quel che concerne il settore dei semi oleosi.

TITOLO V

Indebita percezione degli importi di compensazione.

Nel caso in cui un agricoltore percepisca somme non dovute, lo stesso è tenuto a rimborsare il relativo importo maggiorato degli interessi di mora maturati nell'arco temporale compreso tra la data dell'indebita percezione ed il primo giorno del mese in cui ha luogo il rimborso.
A tal fine, il tasso di interesse applicabile e quello legale vigente.

Non si applica nessun interesse in caso di pagamento indebito imputabile ad errore dell'Amministrazione.

Tuttavia, l'AIMA, in sede di recupero, può richiedere all'interessato la corresponsione di un importo che tenga conto, se del caso, della rivalutazione monetaria.

TITOLO VI

Varietà di grano duro ammissibili all'aiuto supplementare

La richiesta dell'aiuto supplementare per il grano duro deve riguardare l'attività di produzione di una varietà riportata nella tabella n. 3 di cui all'allegato I della presente circolare.

Conseguentemente, il produttore e tenuto a provare, con apposita documentazione, la coltivazione della varietà specificata nella domanda.

A tal fine il produttore deve allegare alla domanda di aiuto:

- per le superfici inferiori ad ettari 5, la copia delle etichette ufficiali delle sementi certificate e delle relative fatture di acquisto;

- per le superfici superiori ad ettari 5, la copia della fattura di acquisto con l'indicazione della categoria, del numero di identificazione del lotto e della numerazione, anche in forma sintetica, delle etichette ufficiali.

Gli originali delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente, il quale e tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale.

Nel caso di produttore che soggiace all'obbligo di fornire all'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE), per la certificazione, le etichette delle varietà coltivate, l'adempimento e soddisfatto con la presentazione, in sede di controllo in azienda, di apposita documentazione rilasciata dallo stesso Ente, attestante l'avvenuto ritiro delle stesse.

Il "reimpiego" di sementi certificate e consentito esclusivamente nell'ambito della medesima azienda:

- per due anni, nel caso di acquisto di semente di base;

- per un anno, nel caso di acquisto di semente di prima riproduzione.

Se il produttore non dispone della documentazione di cui sopra, deve farne menzione nella domanda di aiuto, barrando l'apposita casella.

In tal caso, contestualmente alla verifica delle superfici delle aziende costituenti il campione individuato secondo i criteri e le modalità di cui al precedente titolo II, l'organo di controllo procede anche all'accertamento della/e varietà in causa sulla coltura in una fase di vegetazione tale da consentire l'acquisizione degli elementi morfologici differenziativi propri alla o alle varietà di cui trattasi.

In caso di contestazione circa l'identificazione delle varietà coltivate, il produttore puo avvalersi dell'intervento dell'organo tecnico regionale localmente operante (ispettorato agrario, ufficio agricolo di zona o altri uffici equipollenti).

Il parere del funzionario tecnico di detto organo viene allegato al verbale di accertamento ed assume carattere vincolante ai fini del provvedimento da adottare.

TITOLO VII

Seminativi ritirati dalla produzione. Pratiche agronomiche a tutela dell'ambiente.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, par. 3, del regolamento CEE n. 2293/92 relative all'argomento oggetto del presente titolo, sono ritenute sufficienti, alternativamente, per garantire la tutela dell'ambiente, le seguenti pratiche agronomiche:

- lavorazioni quali la fresatura, l'erpicatura o altre operazioni equivalenti;

- copertura vegetale con specie da sovescio, con esclusione dei prodotti contemplati all'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92, e successiva aratura.

Le lavorazioni di cui sopra devono essere eseguite entro il 15 maggio di ogni anno.

Nell'ipotesi di parziale o totale inosservanza dell'obbligo delle pratiche agronomiche sopra indicate, si applicano le penalità previste al titolo II lettera C).

TITOLO VIII

Utilizzo delle superfici messe a riposo per la produzione di materie prime da trasformare in prodotti non destinati ad usi alimentari.

L'articolo 7, comma 4 del Regolamento CEE n. 1765/92 prevede la possibilità di destinare le superfici, messe a riposo ai sensi dello stesso regolamento, alla coltivazione di materie prime da utilizzare per ottenere prodotti non destinati al consumo alimentare (umano e/o zootecnico).

Le disposizioni applicative contenute nel regolamento della Commissione CEE n.2296/92 del 31.7.1992, e riprese nella circolare n.D/1663 del 29.10.1992 a cui si fa seguito, sono state sostituite recentemente dal regolamento n.334/93 del 15.2.1993 pubblicato nella G.U. CEE n.L 38 del 16.2.1993.

Dette disposizioni possono essere sintetizzate nel modo seguente:

1) **Prodotti ammissibili**.
L'elenco delle materie prime che possono essere ottenute sulle superfici assoggettate all'obbligo del ritiro sono riportate nella tabella n. 5 di cui all'allegato I della presente circolare.

I prodotti trasformati, che possono essere ottenuti dalle materie prime sopra dette, sono riportati nell'allegato n. VI della presente circolare.

2) **Destinatari della misura**.

Essi sono:

- il "richiedente", e cioe il titolare della domanda di pagamento della compensazione spettante per il ritiro obbligatorio dei "seminativi" dalla produzione;

- il "primo trasformatore", e cioe l'utilizzatore delle materie prime da impiegare per la produzione di merci non destinate al consumo alimentare;

- l'"acquirente collettore", e cioè colui che acquista per suo conto le materie prime in causa ai fini della cessione al primo trasformatore.

In via generale, i tre soggetti sopra identificati pervengono alla stipula di un contratto di coltivazione e di trasformazione il cui contenuto è precisato in appresso.
In tale contesto, l'Amministrazione, tenuto conto delle obiettive difficoltà di controllo, si è avvalsa della facoltà, prevista dal secondo capoverso dell'art. 4 del succitato regolamento n.334/93 che consente di limitare, per le campagne 1993/94 e 1994/95, il regime in causa alle sole consegne dirette tra il produttore e il primo trasformatore.

3) **Contratto di coltivazione**.

L'agricoltore, ai fini dell'acquisizione della compensazione spettante per le superfici messe a riposo, deve presentare all'AIMA, in duplice copia, la relativa domanda, corredata dal contratto originale stipulato con il primo trasformatore.

Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) il nome e l'indirizzo delle parti contraenti;

b) la durata del contratto;

c) gli appezzamenti considerati (loro superficie, localizzazione e identificazione);

d) la specie e la varietà della materia prima considerata in ciascuna particella;

e) la quantità prevedibile di materia prima, per ciascuna specie e varietà, nonchè le condizioni di consegna.
Ai fini della verifica della quantità prodotta, la suddetta Azienda si riferisce ai rendimenti agronomici risultanti dal piano di regionalizzazione allegato alla circolare n. D/1663 del 29/10/92.
Per i prodotti non considerati da detto piano, l'A.I.M.A. farà riferimento ai rendimenti rilevati dall'ISTAT per la "regione" in causa, o, in mancanza, a quelli disponibili per la "regione" più vicina che presenta le stesse caratteristiche orografiche. Per i semi oleosi l'A.I.M.A. utilizzerà le rese medie risultanti dalle dichiarazioni di raccolta presentate per la campagna 1992/93.

f) l'impegno del richiedente di consegnare tutta la quantità di materia prima raccolta;

g) l'impegno del primo trasformatore a ritirare la materia prima raccolta e di garantirne l'utilizzazione nella Comunità per una quantità equivalente in termini di uno o piu prodotti finiti di cui all'allegato VI;

h) le previste utilizzazioni finali della materia prima; per ciascuna di queste utilizzazioni occorre rispettare le condizioni fissate all'articolo 3 paragrafo 1 e all'articolo 8 paragrafo 3 del regolamento n.334/93 sopra citato.

I contratti firmati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere completati conformemente alle disposizioni del presente titolo non oltre il 15 maggio 1993.
In applicazione di quanto disposto dal par. 3 dell'art. 6 del gia citato regolamento n.334/93, l'agricoltore deve stipulare un solo contratto di fornitura per materia prima.

Si precisa, al riguardo, che, ai sensi della normativa comunitaria, il primo trasformatore e tenuto a depositare una copia del contratto in questione presso l'Autorità nel cui territorio ha sede l'impianto di trasformazione, nel termine di venti giorni lavorativi a partire dalla data della stipula del contratto medesimo.

Tale termine e fissato al 15 maggio 1993 nel caso di contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del regolamento in causa; cio per permettere i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni di accesso alla misura di cui trattasi.

L'organo competente a ricevere il contratto di coltivazione, nel caso di impresa di trasformazione con sede nel territorio nazionale, e l'AIMA.

Al riguardo, mentre si ricorda quanto gia precisato con la circolare n. D/1663 del 29.10.1992 e cioe che per la campagna 1993/94 e possibile presentare il contratto di coltivazione dopo la semina, si ritiene utile richiamare la particolare attenzione dei produttori interessati su quanto disposto dal par. 2 dell'art. 15 del regolamento n.334/93 del 15.2.1993.

Infatti, tale disposizione non contempla la possibilità di presentare il contratto di coltivazione posteriormente al 15 maggio 1993 e stabilisce, in questo caso, l'obbligo per il produttore interessato di comunicare tempestivamente all'Autorità competente, nella fattispecie l'AIMA, la mancata stipula del contratto che comporta il ripristino della situazione preesistente e il divieto di vendere, altrimenti cedere o utilizzare la materia prima oggetto di coltivazione.

Il primo trasformatore deve comunicare alla predetta Azienda tutte le informazioni necessarie concernenti la descrizione del processo di lavorazione, indicando i prezzi e i coefficienti tecnici di trasformazione che servono a determinare le quantità dei prodotti finiti.

Per la determinazione di detti coefficienti, si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 11, paragrafo 2 del citato regolamento CEE n. 334/93, alle quali l'AIMA deve, altresì, riferirsi.

Le comunicazioni effettuate in materia da parte dell'agricoltore o del primo trasformatore devono sempre menzionare i dati di riferimento del contratto.

Si richiama, altresì, la disposizione di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento in questione.

In base a detta disposizione, i contratti, concernenti la coltivazione di materie prime pluriennali su terreni posti a riposo stipulati anteriormente all'adozione dell'emanando regolamento comunitario di organica disciplina della materia, sono presi in considerazione purchè depositati presso l'AIMA al più tardi il 15 maggio 1993.

4) **Riconoscimento del trasformatore.**

Si rileva l'opportunità, ai fini di una migliore organizzazione del servizio di controllo, della istituzione di apposita procedura di riconoscimento del primo trasformatore.

A tal fine, l'AIMA stabilirà le modalità e i criteri relativi, anche sulla base delle indicazioni rappresentate al punto 3 del titolo XII, concernente analogo riconoscimento per i semi di colza.

5) Domanda di compensazione.

La domanda di cui al precedente punto 3) deve essere redatta sulla base del modello di cui all'allegato I e deve pervenire all'A.I.M.A., in duplice copia, entro il 15 maggio 1993 secondo le medesime modalità di trasmissione di cui al titolo I.

6) Disposizioni particolari.

Nel caso in cui una azienda coltivi la stessa specie o varietà su terreni non assoggettati al ritiro dalla produzione, questa specie o varietà deve essere indicata in modo separato, nella domanda, sia in termini di quantità raccolta, sia con riferimento alle particelle investite di cui occorre indicare la localizzazione e offrire elementi certi di identificazione.

Se il richiedente non e in grado di fornire in parte o totalmente la materia prima indicata nel contratto, lo stesso contratto e rispettivamente adattato o annullato, previa comunicazione all'AIMA.

Tale preventiva notifica deve essere inoltrata contestualmente all'autorità competente dell'altro Stato Membro nel caso in cui una delle parti operi nel territorio di quest'ultimo.

Per mantenere il suo diritto alla compensazione, il richiedente deve rimettere a riposo le terre arabili in questione senza poter ne vendere, nè altrimenti cedere, nè utilizzare la materia prima non più contemplata dal contratto.

Il richiedente dichiara all'A.I.M.A. la quantità totale di materia raccolta, per ciascuna specie e varietà, e conferma di averla consegnata alla controparte.

Per le materie prime previste nella tabella n. 5, di cui all'allegato I, che beneficiano, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto all'intervento, la quantità raccolta non puo essere inferiore a quella prevista all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento CEE n.334/93.

Tuttavia, in presenza di particolari condizioni climatiche, debitamente documentate, è consentita, a titolo eccezionale, la consegna di una quantità di materia prima al massimo inferiore al 5% di quella prevista.

Prima della trasformazione della materia prima, l'AIMA dispone il pagamento della compensazione spettante al produttore nel caso in cui risultino rispettate le condizioni previste, a tal fine, dall'art. 7, par. 4 del regolamento sopra citato.

7) <u>Determinazione del valore dei prodotti</u>.

Ai fini della verifica del rispetto dell'art. 3, par. 1 del regolamento in esame, l'AIMA provvede a comparare, sulla base delle informazioni disponibili e di quelle fornite dal trasformatore, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con quella dei valori di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti dalla trasformazione.

Ciascun valore e determinato moltiplicando la quantità del prodotto in questione per la media dei prezzi, franco fabbrica, rilevati durante la campagna cerealicola precedente.

Nel caso in cui per taluni prodotti i prezzi non sono disponibili, si fa riferimento, ai fini della determinazione di prezzi appropriati, agli elementi di valutazione forniti dal primo trasformatore.

Nell'ipotesi che anche su questa base non si possa pervenire ad una valutazione ragionevolmente fondata, la fattispecie in causa deve essere notificata al **Ministero dell'Agricoltura - Direzione Generale della Tutela Economica dei Prodotti Agricoli - Divisione IV°** - che avrà cura di sottoporla alla competente Autorità comunitaria ai fini del seguito da dare.

8) <u>Particolari disposizioni concernenti la prestazione della cauzione da parte del primo trasformatore</u>.

Il primo trasformatore, ai fini della corretta esecuzione del contratto, deve costituire presso l'A.I.M.A., secondo le modalità fissate da detta Azienda, una cauzione pari al 120% dell'importo della compensazione spettante al produttore per ciascuna particella considerata nel contratto medesimo.

Comunque, nel termine di venti giorni lavorativi decorrenti dalla firma del contratto, il predetto primo trasformatore e tenuto a fornire la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui sopra nella misura del 50%

In tal caso, la prova dell'avvenuta costituzione della restante parte della cauzione deve essere fornita entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della materia prima sotto contratto.

Per i contratti firmati prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 334/93, la prova è fornita entro il 15 maggio 1993.

La cauzione e svincolata proporzionalmente alle quantità di prodotto per le quali è stata fornita all'A.I.M.A. la prova dell'avvenuta trasformazione.

Si applicano, in questo contesto, se del caso, le disposizioni di cui al paragrafo 2 , II capoverso e al paragrafo 3 dell'articolo 9 del regolamento in esame concernente l'adattamento o l'annullamento del contratto.

9) **Controlli**.

Ai fini dei controlli concernenti il rispetto degli obblighi assunti dal primo trasformatore, l'A.I.M.A. provvede ad impartire opportune istruzioni per la tenuta dei registri contabili previsti dall'articolo 11 paragrafo 1 lettera b) del citato regolamento CEE n.334/93 e ad adottare le opportune misure per la verifica del rispetto di tutte le altre condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

10) **Disposizioni concernenti la consegna verso l'area comunitaria e l'esportazione dei prodotti considerati nel presente titolo**.

L'AIMA provvede ad emanare le disposizioni nazionali concernenti l'applicazione dell'art. 10 del precitato regolamento CEE n. 334/93 relativo agli adempimenti da osservare in caso di consegna dei prodotti considerati dal presente titolo verso l'area comunitaria o di esportazione degli stessi verso i Paesi terzi.

Comunque, e bene rilevare che i prodotti elencati nella tabella 5 dell'allegato I e nell'allegato VI, non possono beneficiare delle misure previste all'art. 1, par. 2 del regolamento CEE n. 729/70 del Consiglio.

11) **Operazioni di trasformazione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata prodotta la materia prima**.

La materia risulta compiutamente disciplinata dalla normativa comunitaria ed in particolare dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento n. 334/93 del 15.2.1993.

Tuttavia, si ritiene utile richiamare la particolare attenzione degli interessati sulle seguenti disposizioni la cui osservanza e determinante ai fini del pagamento della compensazione in esame:

1) l'agricoltore comunica alla competente autorità nazionale, entro il termine di venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di consegna della materia prima al primo trasformatore, le generalità di quest'ultimo;

2) il primo trasformatore comunica alla competente autorità nazionale, entro il termine di venti giorni lavorativi a decorrere dall'avvenuta consegna, la quantità di materia prima ricevuta, specificando la specie e la varietà, nonchè il nome e l'indirizzo dell'agricoltore e il luogo di consegna;

3) qualora la materia prima, ottenuta nel territorio di un altro Stato Membro, viene trasformata in Italia, l'AIMA provvede, nell'ipotesi di constatato mancato rispetto delle disposizioni previste nel regolamento n.334/93 del 15.2.1993, ad informare l'Autorità competente di detto Stato.
Con apposito provvedimento comunitario saranno determinate le Autorità nazionali competenti in questo contesto.

TITOLO IX

Piselli freschi.

La Commissione CEE con il regolamento n.3738/92 del 23.12.1992 ha disposto l'esclusione dal campo di applicazione del regime di sostegno, di cui al regolamento CEE n.1765/92, i piselli allo stato fresco (pisum sativum) considerati a tal fine dal regolamento CEE n.2467/92.

Tuttavia, allo scopo di salvaguardare le legittime aspettative dei produttori insorte sulla base del predetto regolamento CEE n.2467/92, e stato previsto che il sostegno al reddito in precedenza contemplato possa essere mantenuto per la sola campagna 1993/94 nei riguardi degli agricoltori che hanno effettuato le semine anteriormente al 17/11/1992 o che possono comprovare di aver assunto, sempre a quella data, l'impegno ad effettuare successivamente le semine.

Le prove relative alle condizioni di cui sopra possono essere soddisfatte, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione CEE attraverso la presentazione della seguente documentazione:

1) per quel che concerne le semine effettuate prima del 17/11/1992, bolla di accompagnamento e relativa fattura di acquisto delle sementi impiegate od altro attestato equipollente;

2) per quanto concerne le semine successive a detta data, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti, sotto la piena responsabilità del dichiarante ai sensi della legge n.15 del 4/1/1968, l'esistenza di un contratto di coltivazione, intervenuto prima del 17/11/1992 e la cui stipula è posteriore a detta data.

Restano, beninteso, applicabili tutte le altre disposizioni contenute nella circolare n. D/1663 del 29/10/1992 che riguardano sia i piselli allo stato secco che quelli allo stato fresco.

Le disposizioni della presente circolare concernente le modalità e i termini di presentazione delle domande di compensazione, l'istruttoria e i controlli delle stesse e le penalità previste in caso di inosservanza delle disposizioni comunitarie, riguardano anche il settore delle piante proteiche.

TITOLO X

Disposizioni particolari concernenti talune piante proteiche non considerate dal regolamento CEE n. 1765/92.

Con regolamento CEE n. 2064/92 del 30/6/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/215 del 30/7/1992, il Consiglio CEE ha stabilito di prorogare fino a tutta la campagna di commercializzazione 1995/96 la misura specifica a favore dei seguenti legumi da granella previsti dal regolamento CEE n. 762/89:

- lenticchie del codice NC 0713 40 90, altre,
- ceci del codice NC 0713 20 90, altri,
- vecce delle varietà Vicia sativa L. e Vicia ervilla Willd del codice NC ex 0713 90 90, altre.

Tale regime di proroga, in relazione al disposto di cui all'articolo 2 del precitato regolamento CEE n.2064/92, è stato confermato dalla Commissione CEE con il regolamento n.3242/92 del 6/11/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/322 del 7/11/1992.

Restano, pertanto, applicabili, in tale contesto, le disposizioni comunitarie e nazionali contenute rispettivamente nel regolamento CEE n.2353/89 del 28/7/1989 e nella circolare in data 29/7/1989 di questo Ministero, di cui, ad ogni buon fine, si allega copia (allegato n. IV).

L'importo di detto aiuto è fissato a 75 ECU/ha..
Resta inteso che, in caso di superamento della superficie massima garantita comunitaria, detto importo e ridotto, per la campagna di commercializzazione successiva, in funzione del superamento constatato.

TITOLO XI

Cause di forza maggiore

La puntuale, tempestiva e rigorosa osservanza degli adempimenti derivanti dall'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune, illustrati nella presente circolare, trova un temperamento nel caso di constatate cause di forza maggiore in quanto invocabili ai sensi della regolamentazione comunitaria.

Detta regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di forza maggiore:

a) il decesso dell'imprenditore;

b) l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;

c) l'espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall'imprenditore, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda;

d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;

I casi di forza maggiore (e la relativa documentazione) devono essere notificati, con comunicazione scritta, all'A.I.M.A., nonche' al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Direzione Generale della Tutela Economica dei Prodotti Agricoli - Div.IV - Roma, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'imprenditore è in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

Nel caso di cui al punto a) e chiaro che quest'ultima disposizione non si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti sopra descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un termine ragionevole da stabilire dall'A.I.M.A. sulla base della particolare situazione creata dal decesso del titolare dell'impresa, e, in ogni caso, in relazione alla necessità della tempestiva effettuazione dei controlli.

Anche la fattispecie considerata al punto b), non puo comportare l'ampliamento del termine "sine die", trovando la causa di forza maggiore in questione una insuperabile limitazione connessa all'esigenza prioritaria di rendere possibili i controlli.

Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentita l'A.I.M.A., dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste d'intesa con le Autorità comunitarie.

E' bene, comunque, rilevare, a tal proposito, che la determinazione di casi diversi da quelli espressamente considerati dalla regolamentazione comunitaria dovrà essere ispirata alle indicazioni che la Commissione CEE con comunicazione C (88) 1696, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6/10/1988, ha ritenuto di dover fornire ai fini di orientare in tal senso gli Stati membri. In pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti principi:

- la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va, pertanto, interpretata ed applicata in modo restrittivo;

- la forza maggiore non costituisce un principio generale di diritto ma, in casi eccezionali, può essere considerata come una concretizzazione del principio di proporzionalità, alle condizioni rigorose determinate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee;

- le prove, richieste agli interessati che invocano la forza maggiore, devono essere incontestabili.

TITOLO XII

Semi oleosi

Per il settore dei semi oleosi, si ritiene di dover integrare e completare le disposizioni contenute nella richiamata circolare n. D/1663 del 29 /10/1992, al fine di dare una migliore e piu esauriente informazione in sede di applicazione del regime in questione.

1) Piano di regionalizzazione

La compensazione per i semi oleosi, nel quadro del regime generale , e calcolata sulla base delle risultanze dello specifico piano di regionalizzazione presentato alla Commissione CEE in applicazione dell'art. 3 del Reg.(CEE) n. 1765/92 del Consiglio.

La Commissione ha ritenuto il succitato piano compatibile con i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, cosicchè lo stesso viene ora adottato dall'Amministrazione.
Le rese medie regionali risultanti dal succitato piano, nonchè i conseguenti importi di riferimento regionali previsionali, sono contenuti nell'allegato II della presente circolare.

2) Domanda di compensazione

Per quanto attiene le condizioni generali di accesso alla compensazione, si ritiene utile precisare che e' attualmente in corso di esame una specifica proposta della Commissione, con la quale si intenderebbe imporre, in aggiunta agli obblighi illustrati con la precedente circolare del 29.10.1992 - n.D/1663, quello di assicurare il mantenimento della coltura, da parte del produttore, per un periodo minimo da stabilirsi con apposito regolamento comunitario.

I produttori di semi di colza e di ravizzone che presentano la domanda di compensazione nel quadro del regime generale dovranno allegare, in aggiunta alla documentazione di cui al titolo I:

- copia delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto delle sementi impiegate;

- copia del contratto di coltivazione con un primo acquirente riconosciuto, nel caso di utilizzazione di sementi per uso industriale o per la produzione di olio alimentare (varietà Bienvenu e Jet Neuf);

- verbale o dichiarazione di eseguito controllo dell'A.I.M.A., in caso di utilizzazione di sementi prodotte nella stessa azienda da varietà approvate;

Gli originali delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente, il quale è tenuto ad esibirle agli organi di controllo al momento del sopralluogo aziendale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si fa rinvio (mutatis mutandis) alle analoghe disposizioni contenute al titolo VI, concernenti le varietà di grano duro ammissibili all'aiuto supplementare.

Si ravvisa la necessità di ribadire l'importanza di una puntuale osservanza, da parte del produttore, delle disposizioni inerenti l'ammissibilità all'aiuto per i semi di colza, atteso che, qualora si constati in sede di controllo che il colza seminato non corrisponde ai requisiti richiesti dalla specifica normativa comunitaria e nazionale, non viene concesso alcun aiuto per le superfici in questione.

Al riguardo, si precisa che la Commissione, con Reg.(CEE) n. 3529/92 del 7 dicembre 1992, ha aggiunto all'elenco delle varietà di colza, figuranti nell'allegato II del Reg.(CEE) n. 2294/92, la varietà "Briol" che, pertanto, deve essere ritenuta inserita nell'allegato "E" della circolare n. D/1663 del 29/10/1992.

In merito poi al rispetto della data limite del 15 maggio entro la quale dovrebbe essere avvenuta la semina e presentata la domanda di compensazione, si ritiene di dover evidenziare che, per il settore della soia, è stata avanzata alla Commissione CEE una richiesta di deroga per le province nelle quali, per ragioni di ordine climatico, non può essere totalmente effettuata la semina di detta coltura entro la data sopra citata.

Tale richiesta ha costituito oggetto di un primo esame da parte dei competenti Servizi della Commissione CEE, i quali hanno espresso l'accordo sul principio di rinviare la data di semina dal 15 al 31 maggio 1993, pur subordinando tale decisione finale al parere del competente Comitato di gestione.

Ferma restando, al riguardo, ogni autonoma valutazione di ciascun produttore interessato, si fa riserva, pertanto, di comunicare le determinazioni finali che saranno adottate dalla Commissione CEE.
Nel contempo si ritiene opportuno anticipare, sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima Commissione CEE, le condizioni di ammissibilità alla deroga in questione, a cui dovranno sottostare i produttori interessati per essere ugualmente ammessi al diritto alla compensazione:

a) le superfici a soia oggetto di domanda di compensazione dovranno insistere nelle regioni omogenee indicate nell'allegato VII della presente circolare;

b) la domanda di compensazione, da presentare entro la data limite del 15 maggio, rappresenta per la sola soia una dichiarazione di intenzione di semina. A tal fine deve essere barrata la relativa casella C10 prevista al quadro C sez. IV;

c) la semina della soia dovrà essere effettuata non oltre la data limite del 31 maggio e dovrà avere per oggetto una superficie non superiore a quella indicata nella intenzione di semina;

d) la conferma di semina, redatta conformemente al modello D dell'allegato I, dovrà essere inoltrata entro il termine ultimo del 31 maggio 1993;

e) il mancato rispetto della data limite di inoltro della predetta conferma di semina, determinerà l'applicazione delle penalità di cui al precedente titolo I, par. 8.

3) Riconoscimento del primo acquirente di semi di colza utilizzati per fini industriali o per produrre olio destinato ad uso alimentare specifico (varietà Bienvenu e Jet Neuf)

Sono considerati primi acquirenti riconosciuti di semi di colza, ai sensi dell'art.3, par. 1, lettere c) ed e) del Reg.(CEE) n. 2294/92, le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di un'impresa di trasformazione che abbiano concluso con il produttore contratti di coltivazione per la produzione di semi di colza per usi industriali o per produrre olio destinato ad usi alimentari specifici (varietà Bienvenu e Jet-neuf).

I contratti di cui sopra devono contenere gli elementi di cui al precedente titolo VIII - paragrafo 3).

Al fine di potere essere ammessi ad operare nell'ambito del regime in questione, detti primi acquirenti dovranno essere riconosciuti dall'AIMA, sulla base del possesso dei requisiti di cui sopra e del rispetto della condizione e degli impegni qui di seguito elencati:

- depositare presso l'AIMA i contratti di coltivazione entro la data limite del 15 maggio antecedente ciascuna campagna;

- tenere una specifica contabilità (registri di carico e scarico), sulla base delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e da esibire in sede di controllo;

- consentire l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo;

- tenere tutta la documentazione relativa alle transazioni effettuate, nonchè una copia dei contratti di coltivazione e della documentazione comprovante le consegne di semi effettuate dal produttore;

- immagazzinare i semi oggetto di contratto in locali diversi da quelli destinati alla conservazione di altri eventuali semi di colza non oggetto di medesimi contratti.

Per quanto riguarda il sistema dei contratti di coltivazione, nonchè del riconoscimento del primo acquirente, l'AIMA potrà, al fine di una migliore organizzazione del controllo, prevedere ulteriori condizioni di accesso alla misura.

Ai fini del riconoscimento di cui sopra il primo acquirente dovrà presentare all'AIMA apposita domanda, corredata dalla documentazione prevista, su modello conforme all'allegato V della presente circolare, entro i termini seguenti:

- il 15 aprile 1993 per la campagna 1993/94;

- il 30 settembre antecedente al raccolto, per le campagne successive, nel caso di nuovi riconoscimenti. I primi acquirenti già in possesso di riconoscimento dovranno, entro la predetta data, inoltrare all'A.I.M.A. una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti e degli impegni sottoscritti al riguardo nella domanda iniziale.

  L'A.I.M.A. avra cura di provvedere al rilascio del riconoscimento previo accertamento in loco dei requisiti dichiarati e del rispetto delle condizioni previste.

4) <u>Controlli amministrativi per la concessione dell'anticipo della compensazione</u>

L'A.I.M.A. sottopone tutte le relative domande ai controlli amministrativi previsti dall'art.8, par. 1, del Reg.(CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 6 del Reg.(CEE) n. 3887/92 della Commissione al fine di verificare il rispetto di tutte le condizioni di concessione della compensazione indicate negli artt. 2 ed 8 del Reg.(CEE) n. 2294/92 della Commissione, nonchè di evitare l'indebita duplicazione degli aiuti.

In particolare, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 par. 2 del Reg.(CEE) n. 1765/92 del Consiglio, nel settore dei semi oleosi detti controlli devono permettere di verificare anche l'effettivo diritto all'anticipo dei produttori nel quadro del regime generale, al fine di rendere possibile la corresponsione dell'anticipo stesso nei tempi che saranno stabiliti dalla Commissione con apposito regolamento in corso di esame, nel quale verrebbero previsti termini di pagamento, anticipato e definitivo, analoghi a quelli fissati per la campagna 1992/93.

Al riguardo, l'A.I.M.A. potrà utilizzare le procedure di controllo informatico stabilite per la campagna 1992/93, servendosi di tutte le possibili informazioni utili di cui puo disporre (v. Reg. (CEE) n. 2294/92, art. 2, parag. 1).

In particolare, per quanto riguarda la quantità di seme utilizzata rispetto alle superfici dichiarate, sono ritenute plausibili le domande che riportino quantitativi di semi non inferiori al 60% di quelli indicati nella tabella di cui all'allegato D della circolare ministeriale n. D/1663 del 29/10/1992.

Tuttavia, il produttore che abbia utilizzato una quantità di semente inferiore rispetto al predetto limite di plausibilità, deve, per beneficiare del diritto all'anticipo dell'aiuto, giustificare detta quantità dimostrando, con documenti probanti allegati alla domanda di aiuto (etichette della semente, peso della semente, modalità di impiego, dichiarazione delle ditte sementiere, autocertificazione nei casi di utilizzo di semente aziendali, ecc.) di avere agito in conformità di particolari tecniche agronomiche previste per quella determinata varietà o zona di coltivazione interessata.

Per le domande che riguardino una quantità di semi utilizzata inferiore al 60% e, in assenza della documentazione probante di cui sopra, la plausibilità potrà essere riconosciuta in tutti i casi in cui sussistono, previo accertamento in loco, le altre condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale.

TITOLO XIII

Disposizioni generali.

Si ritiene utile dover sottolineare le seguenti disposizioni di carattere comune:

1. L'art. 2, par. 2 del regolamento CEE n. 3887/92 obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie intese ad evitare che la trasformazione di aziende agricole esistenti o la costituzione di nuove aziende dopo il 30.6.1992 possano costituire lo strumento per eludere le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi previsti per il settore zootecnico o di condizioni relative al ritiro dei seminativi previste nel quadro dei regimi di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 3508/92.

   Ciò premesso, e nelle more della costituzione di un apposito schedario basato sulle informazioni acquisite nel primo anno di applicazione del regime, a titolo transitorio per la campagna di commercializzazione 1993/94, si considera come prova sufficiente ai fini dell'applicazione della norma in causa, una dichiarazione resa dal produttore che, sotto la propria responsabilità, anche penale, attesti che la situazione aziendale risultante dalla domanda di beneficio comunitario risale ad epoca anteriore al 30 giugno 1992.

   All'uopo e sufficiente barrare l'apposita casella posta in calce alla domanda.

   Nel caso, invece, di intervenuta trasformazione dell'azienda o di nuova costituzione in data posteriore a quella sopra citata, il produttore interessato deve barrare l'apposita casella prevista nel modello di

domanda ed allegare una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da un tecnico-agricolo iscritto ad un ordine o collegio professionale, che giustifichi la necessità della trasformazione sotto il profilo tecnico-economico.

Nel caso di trasformazione intervenuta per effetto di compravendita, successione o matrimonio e sufficiente la presentazione di idonea documentazione che attesti il mutamento dell'ordinamento giuridico dell'azienda in conseguenza di detti eventi.

2. Il produttore deve comunicare all'A.I.M.A eventuali cambi di residenza o di domicilio, intervenuti successivamente alla presentazione della domanda.
   La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In tutti i casi in cui il provvedimento concessorio è stato emesso sulla base di presupposti successivamente verificati insussistenti, parzialmente o totalmente, l'AIMA ne dispone la decadenza recuperando gli importi eventualmente gia erogati secondo quanto previsto dal titolo IV ed avviando, se del caso, le procedure per la comminazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1987, e, dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1987.

4. Le informazioni contenute nelle domande presentate saranno memorizzate nella banca dati dell'AIMA e rese disponibili contestualmente nella base informativa del S.I.A.N. (Sistema Informatico Agricolo Nazionale) al fine di consentire al Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Direzione Generale della Tutela Economica dei Prodotti Agricoli - l'effettuazione delle valutazioni di competenza, le elaborazioni tese a verificare l'impatto della riforma della Politica Agricola Comune, le eventuali necessità di adeguamento della stessa, nonchè l'espletamento di tutti gli adempimenti di notifica nei riguardi dell'Esecutivo comunitario.

TITOLO XIV

NOTE INTERPRETATIVE

A) Aiuto supplementare al grano duro.

1) La norma di cui all'art. 4, par. 3 del regolamento 1765/92, che stabilisce le annate di riferimento nell'ambito delle quali il produttore puo effettuare la sua scelta, va

interpretata nel senso che, a fronte delle singole campagne di commercializzazione riportate in detta disposizione, che si riferiscono all'arco temporale di pagamento dell'aiuto, occorre, per una corretta applicazione della misura, considerare la campagna di semina rispettiva.

Ad esempio, per la campagna di commercializzazione 1988/89, la superficie da prendere in considerazione è quella seminata nel 1987/88 ovviamente per la parte che ha costituito oggetto di specifica domanda di aiuto.

Si ritiene utile ribadire quanto gia' precisato nella precedente circolare n.D/1663 del 29.10.1992 e cioè che la domanda deve essere limitata al numero di ettari per i quali il pregresso aiuto e stato versato a titolo della campagna prescelta o non e stato versato per effetto della penalizzazione applicata in relazione al superamento del limite di tolleranza.

L'AIMA assicurera, anche attraverso gli Organi regionali a suo tempo preposti alla ricezione, all'istruttoria e alla liquidazione dell'aiuto in causa, la disponibilità dei dati occorrenti per consentire al produttore la scelta dell'anno di riferimento.

2) Il produttore non è obbligato a dichiarare, ai fini dell'aiuto supplementare, l'intera superficie dell'annata di riferimento prescelta.

Può, infatti, riferirsi a parte di essa, senza pregiudizio per gli anni successivi, di richiedere l'aiuto per la totalità della stessa.

Non e ammessa, ovviamente, la possibilità di richiedere l'aiuto per un numero di ettari superiore alla superficie di base prescelta.

3) Il diritto all'aiuto supplementare non e necessariamente legato alla stessa superficie assunta in passato e presa a base nella domanda.

Infatti, il produttore ha diritto di richiedere l'aiuto con riferimento ad una superficie, di dimensione non superiore a quella di base, in qualunque luogo ubicata all'interno delle zone indicate nell'allegato II del regolamento n. 1765/92.

4) La regola del non superamento della superficie di base prescelta trova una deroga nel caso di trasferimento di terreni, intervenuto a qualsiasi titolo.

In questo caso, infatti, e possibile superare la superficie individuale aggiungendovi quella appartenente ad altri produttori che, congiuntamente alla utilizzazione del terreno, cedono il diritto dell'aiuto sulle superficie in causa.

Il controllo di dette operazioni e assicurato dall'istituzione dell'apposito albo in cui l'AIMA provvede a registrare, sulla base di idonea documentazione, le cessioni, a qualsiasi titolo intervenute, delle superfici e del relativo diritto all'aiuto.

B) Definizione di piccolo produttore.

Il limite produttivo di 92 tonn costituisce la discriminante tra il produttore ed il piccolo produttore.

Se un produttore presenta domanda di compensazione con riferimento ad aree ubicate in due o più zone agricole, la superficie complessiva in causa, moltiplicata per i rendimenti stabiliti per le singole zone, darà il risultato in tonnellate che, come sopra detto, ai fini dell'identificazione del piccolo produttore, non potrà essere superiore a 92 tonn.

C) Definizione di azienda agricola.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, parag. 4, secondo trattino del regolamento n. 3508/92 del Consiglio CEE, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, per azienda si intende l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore, quale definito dal primo trattino della medesima disposizione, che si trovano nel territorio di uno Stato membro.

Pertanto, un'azienda può avanzare una sola richiesta di compensazione per unità produttive anche molto distanti fra loro purchè facenti capo all'azienda stessa.

E', comunque, da precisare che il produttore che opera nell'ambito del "regime generale" deve rispettare, ai fini dell'obbligo del ritiro delle terre dalla produzione, la prevista proporzionalità tra la superficie coltivata e quella posta in "set-aside" all'interno di ciascuna delle diverse zone agricole per le quali avanza la domanda di compensazione.

D) Ritiro delle terre dalla produzione.

1. Eccezione alla disposizione di cui all'art. 3, par. 4, primo trattino, del regolamento CEE n. 2293/92.

In via generale, le superfici ritirate dalla produzione, come precisato nella circolare n. D/1663 del 29.10.1992, devono essere state coltivate dal richiedente nei due anni precedenti la presentazione della domanda.

Tale disposizione non si applica nei seguenti casi considerati, a titolo esemplificativo dall'art. 3, parag. 4, primo trattino del Reg. (CEE) n. 2293/92:

a) ordinamento colturale preesistente in relazione al quale sussistevano esigenze di rotazione correlate a specifiche situazioni di ordine agronomico e pedoclimatico;

b) ampliamento dell'azienda a causa di successione;

c) nuovi insediamenti.

La sussistenza di tali situazioni deve essere opportunamente documentata attraverso:

- attestazione rilasciata dall'Organo tecnico regionale localmente operante (Ispettorato agrario, Ufficio agricolo di zona o altri uffici equipollenti) per quanto concerne la fattispecie di cui alla lettera a);

- certificazione rilasciata dall'Ufficio di registro per la fattispecie di cui alla lettera b) e atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà per la situazione di cui alla lettera c).

2. <u>Eccezione alla regola di proporzionalità in caso di aziende ubicate in più regioni</u>.

La disposizione giuridica relativa e costituita dall'art. 4, par. 2 del regolamento n. 2293/92.

Si tratta ora di individuare i criteri obiettivi che possono essere applicati per le deroghe in causa.

Tale individuazione, comunque, non puo prescindere dalla necessità di evitare, pur nell'applicazione rigorosa della regolamentazione comunitaria, che si riscontri l'impossibilità pratica di conformarvisi o un eccessivo onere per il produttore.

Pertanto, d'intesa con la Commissione CEE, sono stati individuati le seguenti condizioni obiettive in presenza delle quali si può derogare al principio di proporzionalità e cioe che:

- le superfici in causa siano situate in due o piu regioni con rendimenti identici riferiti a tutti i cereali;

- in caso di ritiro in rotazione, l'obbligo del ritiro in una "regione" considerata non sia superiore a 2 ettari o che le superfici in causa siano contigue.

E) <u>Trasferimento di superfici tra produttori</u>.

L'interpretazione letterale dell'art. 7, par. 1 e dell'art. 10, par. 2 del regolamento n. 1765/92, che concernono l'oggetto, porterebbe alla conclusione che un produttore puo

presentare una valida domanda di compensazione solo a condizione che egli stesso abbia provveduto alla semina sulla restante superficie e che abbia soddisfatto l'obbligo del ritiro.

Ciò comporta complicazioni nel caso di cambiamento di proprietà intervenuto durante il periodo che va dalla semina alla presentazione della domanda di aiuto.

Si ritiene che le singole fattispecie che possono prodursi devono trovare soluzione nello spirito delle disposizioni del Consiglio, evitando, in particolare, ogni rischio di doppio pagamento dell'aiuto per la stessa superficie.

Pertanto, in tale contesto, vige il principio generale interpretativo in base al quale nel caso di cambiamento della proprietà della superficie (in ordine alla quale si chiede l'aiuto), intervenuto tra la semina e la presentazione della domanda ovvero, prima della semina successiva, la destinazione finale della compensazione deve essere disciplinata attraverso convenzione fra le parti in causa, convenzione che deve essere notificata all'AIMA ai fini del pagamento.

In difetto di diversa statuizione tra le parti, i benefici di cui trattasi connessi alla presentazione della domanda, sono attribuiti al produttore che abbia provveduto alla presentazione della stessa.

F) Cumulo degli aiuti compensativi per le superfici messe a maggese e taluni aiuti derivanti dai regolamenti CEE nn. 2328/91, 2780/92 e 2078/92 (misure a finalità strutturali e di accompagnamento).

Si precisa che il cumulo degli aiuti previsti dalle sopra citate disposizioni comunitarie e ammissibile nella misura in cui il richiedente rispetta le condizioni di accesso prescritte dalla rispettiva regolamentazione comunitaria.

E' comunque da evidenziare che il cumulo in questione non e possibile in caso di riposo delle terre effettuato in relazione alla disposizione di cui al titolo I° del Reg. (CEE) n. 2328/91 e di quello derivante dall'obbligo previsto dall'art. 7 del Reg. (CEE) n. 1765/92.

G) Calcolo degli aiuti in una regione dove il mais gode di un trattamento separato.

La disposizione giuridica in causa e costituita dall'art. 2, par. 6, dall'art. 3, par. 1, II° capoverso e dall'art. 3, par. 2, III° capoverso del regolamento CEE n.1765/92.

La fattispecie rappresentata riguarda la sanzione da applicare eventualmente ai piccoli produttori, in una zona dove il mais ha un trattamento separato da quello degli altri cereali, in caso di superamento dell'area di base determinata per il comparto maidicolo.

Sentita anche la Commissione CEE, la risposta, alla luce delle vigenti disposizioni, e che non vi sono motivate ragioni per trattare i piccoli produttori, nel regime semplificato, in modo differente a seconda che operino in una regione con superficie di base separata per il mais o in una regione ove tale separazione non e prevista.

Infatti, il piccolo produttore subisce unicamente la sanzione prevista all'art. 2, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento n. 1765/92, e, cioe, solo nel caso in cui la superficie di base e superata per tutte le domande di compensazione, mais incluso.

Di conseguenza, il calcolo della compensazione in una regione dove il mais e separato si deve effettuare nel modo seguente:

- se e stato registrato il superamento della sola superficie di base specifica per il mais o quella delle altre colture arabili (mais escluso), le compensazioni spettanti al piccolo produttore per le superfici coltivate a mais o altri prodotti, rispettivamente, non subiscono riduzioni;

- se, invece, e stato registrato il superamento della superficie di base totale (mais e tutte le altre colture insieme) la compensazione spettante al piccolo produttore e ridotta della percentuale di superamento accertata.

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti nella materia.

Si pregano gli Assessorati, gli Uffici e le Organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO I

A.I.M.A.
VIA PALESTRO 81
00185 ROMA

DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

REG (CEE) N 1765/92 DEL 30 GIUGNO 1992 DEL CONSIGLIO

RACCOLTO 1993

(SPAZIO RISERVATO ALL AMMINISTRAZIONE)

Domanda presentata per tramite di

Descrizione Prov

Domanda presentata ☐ In proprio ☐ Per tramite

Finalità di presentazione della domanda ☐ Domanda iniziale ☐ Domanda di rettifica in sostituzione della domanda N

ORIGINALE PER L'A I M A

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ALL ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE — PARTITA IVA — 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE — 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV — C.A.P

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) — 3
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV — C.A.P

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) — CODICE FISCALE — 4
COGNOME — NOME
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV — C.A.P

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta)

☐ **1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)** — 1
COORDINATE BANCARIE
Codice ABI — Codice CAB — N conto corrente — Istituto
Agenzia — Comune — Prov — C.A.P

☐ **2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)** — 2
N conto corrente — Comune — Prov — C.A.P

☐ **3 - emissione di assegno non trasferibile** — 3

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N B - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DESCRIZIONE

	COMUNE 1			DATI CATASTALI 2				3	SUPERFICIE CATASTALE 4		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 5		SUPERFICIE UTILIZZATA 6		7
	COD ISTAT		DESCRIZIONE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ							IRRIGUA
	Prov	Comune							Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N B - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DESCRIZIONE

	COMUNE 1			DATI CATASTALI 2				3	SUPERFICIE CATASTALE 4		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 5		SUPERFICIE UTILIZZATA 6		7
	COD ISTAT		DESCRIZIONE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ							IRRIGUA
	Prov	Comune							Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO Ettari | Are

Note ....

N B Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

▼ ATTENZIONE: DA NON STACCARE ▼

QUADRO C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I - DATI GENERALI

C1 PAGAMENTO COMPENSATIVO RICHIESTO NELL'AMBITO DEL ☐ REGIME GENERALE ☐ REGIME SEMPLIFICATO (relativo ai piccoli produttori)

C2 TOTALE **ALLEGATI B1** N ☐

SEZ. II - RIEPILOGO SPECIFICO PER I CEREALI

	1		2
C3	**MAIS DOLCE**	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS**	C3 ettari are
C4	☐ Intenzione di semina	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS DOLCE**	C4 ettari are
C5	☐ Semina già ultimata	SUPERFICIE COLTIVATA A **GRANO DURO**	C5 ettari are
C6		SUPERFICIE COLTIVATA AD **ALTRI CEREALI** (ESCLUSO MAIS, MAIS DOLCE E GRANO DURO)	C6 ettari are
C7		SUPERFICIE A **CEREALI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C3 + C4 + C5 + C6)	C7 ettari are

SEZ. III - RIEPILOGO PER L'AIUTO SUPPLEMENTARE ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti regioni: TOSCANA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA)

	1	2	3
C8	ANNO DI PRODUZIONE DI RIFERIMENTO PRESCELTO ☐ 1988 anno ☐ 1989 anno ☐ 1990 anno ☐ 1991 anno	Si allega copia dei cartellini varietali SI NO	SUPERFICIE A **GRANO DURO** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO SUPPLEMENTARE
C9	SUPERFICIE COLTIVATA A **GRANO DURO** NELL'ANNO DI RIFERIMENTO ettari are	Si allega copia delle fatture acquisto semente SI NO	C9 ettari are

SEZ. IV - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMI OLEOSI

	1	3	4
C10	**SOIA** ☐ Intenzione di semina ☐ Semina già ultimata	**SEMENTE UTILIZZATA** **SOIA** kg	SUPERFICIE COLTIVATA A **SOIA** C10 ettari are
C11	**COLZA** (2) Si allega ☐ Copia dei cartellini varietali	**GIRASOLE** kg	SUPERFICIE COLTIVATA A **GIRASOLE** C11 ettari are
C12	☐ Copia del contratto di coltivazione	**COLZA E RAVIZZONE** kg	SUPERFICIE COLTIVATA A **COLZA E RAVIZZONE** C12 ettari are
C13	☐ Copia verbale o dichiarazione di controllo dell'A.I.M.A.	☐ Si allega documento probante il minor quantitativo di semente utilizzato	SUPERFICIE A **SEMI OLEOSI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C10 + C11 + C12) C13 ettari are

SEZ. V - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE PIANTE PROTEICHE

C14 SUPERFICIE A **PIANTE PROTEICHE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO C14 ettari are

SEZ. VI - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI CONSOCIATI

C15 SUPERFICIE A **SEMINATIVI CONSOCIATI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO C15 ettari are

SEZ. VII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI MESSI A RIPOSO (Obbligatorio nell'ambito del regime generale)

C16 SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO C16 ettari are

C17 **di cui SUPERFICIE DESTINATA AD USO NON ALIMENTARE** C17 ettari are

Specificare specie e varietà coltivate nelle superfici destinate ad uso non alimentare

C18 Specie .... Varietà .... Produzione prevista (ql) C18

C19 Specie .... Varietà .... Produzione prevista (ql) C19

SEZ. VIII - RIEPILOGO GENERALE

C20 SUPERFICIE AD ALTRE UTILIZZAZIONI C20 ettari are

C21 **TOTALE SUPERFICIE A SEMINATIVO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C7 + C13 + C14 + C15 + C16)** C21 ettari are

C22 SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE C22 ettari are

▼ **ATTENZIONE: DA NON STACCARE** ▼

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

Il sottoscritto ______ ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione delle compensazioni al reddito per le superfici indicate nel QUADRO C della presente domanda

A tale fine, sotto la propria responsabilità

dichiara: che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art 4 della legge n 15 del 4 gennaio 1968,

di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione delle compensazioni al reddito,

che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste,

[1] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è di data anteriore al 30 giugno 1992

oppure

[2] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992 per effetto dei mutamenti risultanti dall'unita relazione tecnico-economica predisposta e sottoscritta da un tecnico agricolo-libero professionista,

di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n 898 del 23 dicembre 1986;

[3] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito

oppure

[4] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito escluse quelle destinate a soia e/o mais dolce per le quali la presente costituisce un'intenzione di semina,

[5] di non aver presentato altre domande di compensazione al reddito

oppure

[6] che la presente domanda sostituisce la precedente,

allega: A) certificazione antimafia rilasciata il ______

(barrare una e una sola delle tre caselle sottostanti)

[1] originale del certificato antimafia,

[2] originale della certificazione sostitutiva antimafia,

[3] dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art 10 sexies comma 8 della L 575/65, aggiunto dall'art 7 della L 55/90 e sue successive modificazioni,

B) [4] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA dell'azienda (facoltativo),

C) [5] fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo),

D) [6] fotocopia degli estratti delle Partite Catastali o delle visure catastali (facoltativo)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA O NEI CASI PREVISTI, ALL'ATTESTAZIONE DI PERSONALE CONOSCENZA DEL FIRMATARIO
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

Fatto a ______

il ______ , 1993
(giorno mese)

In fede

______
(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'A.I.M.A., in apposita busta, entro il 15 maggio 1993.

ALLEGATO B1

PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE [ ]

Riportare il numero della domanda [ ]

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N B - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE [ ] DESCRIZIONE [ ]

	COMUNE [1]			DATI CATASTALI [2]				TIPO DI CONDUZ. [3]	SUPERFICIE CATASTALE [4]		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ [5]		SUPERFICIE UTILIZZATA [6]		IRRIGUA [7]
	COD ISTAT		DESCRIZIONE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB								
	Prov	Comune							Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO [Ettari | Are]

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N B - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE [ ] DESCRIZIONE [ ]

	COMUNE [1]			DATI CATASTALI [2]				TIPO DI CONDUZ. [3]	SUPERFICIE CATASTALE [4]		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ [5]		SUPERFICIE UTILIZZATA [6]		IRRIGUA [7]
	COD ISTAT		DESCRIZIONE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB								
	Prov	Comune							Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO [Ettari | Are]

Note ....

Firma del richiedente o del rappresentante legale

ORIGINALE PER L'A I M A

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

A.I.M.A.
VIA PALESTRO, 81
00185 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DI SEMINA

REG (CEE) N 1765/92 DEL 30 GIUGNO 1992 DEL CONSIGLIO

SOIA MAIS DOLCE

RACCOLTO 1993

MODELLO D

(SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)

Dichiarazione presentata per tramite di

Prov.

Descrizione

Dichiarazione presentata: ☐ In proprio ☐ Per tramite

Riportare il numero della domanda di compensazione al reddito

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P

QUADRO D

SEZ. I - RIEPILOGO SPECIFICO PER LA SOIA 1

QUANTITÀ DI SEMENTE UTILIZZATA kg.

SUPERFICIE COLTIVATA A SOIA PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO ettari are

☐ SI ALLEGA DOCUMENTO PROBANTE IL MINOR QUANTITATIVO DI SEMENTE UTILIZZATO

LA SUPERFICIE SEMINATA COINCIDE CON LA SUPERFICIE DICHIARATA NELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO ☐

LA SUPERFICIE SEMINATA È MINORE DELLA SUPERFICIE DICHIARATA NELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO (PRESENTARE UNO O PIÙ ALLEGATI B1) ☐

SEZ. II - RIEPILOGO SPECIFICO PER IL MAIS DOLCE 1

SUPERFICIE COLTIVATA A MAIS DOLCE PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO ettari are

LA SUPERFICIE SEMINATA COINCIDE CON LA SUPERFICIE DICHIARATA NELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO ☐

LA SUPERFICIE SEMINATA È MINORE DELLA SUPERFICIE DICHIARATA NELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO (PRESENTARE UNO O PIÙ ALLEGATI B1) ☐

TOTALE ALLEGATI B1 N. 2

Il sottoscritto ______ ai sensi dei Regg. n. 1765/92 del 30 giugno 1992 del Consiglio, n. 2294 del 31 luglio 1992 della Commissione e n. 3738/92 del 23 dicembre 1992 della Commissione

DICHIARA:

- PER LA SOIA che le superfici indicate nel QUADRO D - SEZ. I del presente modello sono state effettivamente seminate entro il 31 maggio 1993;
- PER IL MAIS DOLCE che le superfici indicate nel QUADRO D - SEZ. II del presente modello sono state effettivamente seminate entro il ______ 1993

CHIEDE: che venga ammesso a beneficiare degli aiuti previsti secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale.

In fede

Fatto a ______ il ______ 1993 ______
(firma del richiedente o del rappresentante legale)

Per autentica

______
(firma del funzionario responsabile)

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

Ogni domanda di compensazione al reddito e costituita da

- **QUADRO A** - AZIENDA relativo ai dati identificativi del richiedente, dell'azienda, del rappresentante legale (se del caso) ed alla modalità prescelta per il pagamento della compensazione,
- **QUADRO B** - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI nel quale vanno riportate tutte le particelle dell'azienda e le indicazioni sulla loro utilizzazione, raggruppate, in ogni QUADRO B, per tipo di utilizzo, qualora i due QUADRI B non fossero sufficienti occorre compilare uno o piu modelli aggiuntivi (Allegato B1),
- **QUADRO C** - RIEPILOGO GENERALE relativo alle superfici per le quali si richiede la compensazione al reddito,
- **DICHIARAZIONE AUTENTICATA** con la quale il richiedente, o il rappresentante legale, prende atto delle condizioni di concessione degli aiuti,
- uno o piu modelli aggiuntivi
  - **ALLEGATO B1** relativo al Piano di utilizzazione delle superfici aziendali, tale modello aggiuntivo verra utilizzato qualora i QUADRI B della domanda di compensazione al reddito non fossero sufficienti per contenere le diverse colture presenti nell'azienda

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonché degli eventuali Allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'A I M A entro il 15 maggio 1993:

- **in duplice copia, direttamente o tramite terzi o inviata alla casella postale 2279 - Roma, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta che viene distribuita contemporaneamente alla modulistica.**

Sulla busta, già preintestata devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e, barrando le apposite caselle segnalare quanto richiesto

- **MODELLO D** - DICHIARAZIONE DI CONFERMA DI SEMINA DELLA SOIA E/O DEL MAIS DOLCE - Questo modello si deve utilizzare nel caso in cui la semina della soia e/o del mais dolce non è stata ultimata al momento della presentazione della domanda di compensazione al reddito

  La dichiarazione di conferma di semina deve pervenire, per entrambe le colture, all'A I M A con le stesse modalità previste per la domanda di compensazione al reddito

Nell'introdurre la domanda o la dichiarazione di conferma di semina nella busta, si raccomanda di farlo in modo che il triangolo posto a destra del modello corrisponda al triangolo posto sulla busta, al fine di rendere visibile nella finestra della busta il numero della domanda ed il relativo codice a barre

Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello

QUADRO A - AZIENDA

Domanda presentata

Barrare la casella "in proprio se la domanda viene consegnata direttamente all'AIMA o presentata mediante spedizione postale, ovvero barrare la casella "per tramite" se per la presentazione ci si avvale di terzi (Organizzazione Professionale, etc)

Finalità di presentazione della domanda

Barrare la casella "Domanda iniziale", ovvero barrare la casella "domanda di rettifica" nel caso in cui la domanda venga presentata (comunque entro il 15 maggio 93) in totale sostituzione di una domanda precedentemente presentata, in tal caso occorre indicare il numero di identificazione relativo alla domanda precedente che si intende rettificare

SEZ. I *(Dati identificativi dell'azienda)*

Riquadro 1 - RICHIEDENTE

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM)
Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente

Riquadro 2 - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente

Riquadro 3 - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente) Se l azienda si estende su piu comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione

Riquadro 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell azienda richiedente

SEZ. II *(Modalita di pagamento prescelta)*

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste, relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni Nel caso in cui tali informazioni risultino mancanti o indicate in forma non chiara e leggibile si adottera, quale forma di pagamento, emissione di assegno non trasferibile spedito con raccomandata

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

I quadri B presenti nella domanda di compensazione al reddito e gli eventuali Allegati B1 aggiuntivi, devono essere utilizzati per riportare tutte le particelle aziendali e le loro rispettive utilizzazioni

In particolare ciascun quadro B dovrà essere utilizzato per indicare le superfici coltivate ad un unico "tipo di utilizzo" (come previsto dalla tabella 1), riportando negli appositi spazi del quadro B il codice e la descrizione del tipo di utilizzo dedotta dalla suindicata tabella

Ogni quadro è composto da venti righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali, se le righe risultassero insufficienti si deve utilizzare il successivo quadro ed eventualmente i quadri presenti in uno o più modelli aggiuntivi (ALLEGATO B1) riportando **sempre** il codice e la descrizione del tipo di utilizzo

Tipo di utilizzo

Riportare il codice e la descrizione del "tipo di utilizzo" utilizzando l'apposita tabella 1

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui e ubicata la particella, a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale n D/1663 del 29 ottobre 1992 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT, indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso

Riquadro 2. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella.
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente),
- numero del foglio di mappa,
- numero della particella,
- eventuale subalterno

Riquadro 3. - TIPO DI CONDUZIONE

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici
1 - in proprietà
2 - in affitto
3 - a mezzadria o altre forme

Riquadro 4. - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are

Riquadro 5. - CODICI COLTURA E/O VARIETÀ

Per la compilazione di questo riquadro vedere le note specifiche al "tipo di utilizzo" in questione

A - Superfici a seminativo per le quali si richiede l'aiuto

— tipo di utilizzo = **1 - MAIS (GRANTURCO)**
- colonna A indicare il tipo di mais a cui e investita la particella o la porzione di particella riportando il codice coltura relativo, deducibile dalla tabella 2 sotto la dicitura MAIS,
- colonna B non riportare alcuna informazione,

— tipo di utilizzo = **2 - GRANO (Frumento) DURO**
- colonna A indicare il codice della varieta seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 3,
- colonna B non riportare alcuna informazione,

— tipo di utilizzo = **3 - ALTRI CEREALI**
- colonna A indicare il codice coltura del cereale (escluso mais e grano duro) a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 2 sotto la voce "ALTRI CEREALI",
- colonna B non riportare alcuna informazione,

— tipo di utilizzo = **4 - SOIA**
- colonna A non riportare alcuna informazione,
- colonna B non riportare alcuna informazione,

— tipo di utilizzo = **5 - GIRASOLE**
- colonna A non riportare alcuna informazione,
- colonna B non riportare alcuna informazione,

— tipo di utilizzo = **6 - COLZA E RAVIZZONE**
- colonna A indicare il codice della varieta seminata sulla particella o sulla porzione di particella, utilizzando la tabella 4,
- colonna B non riportare alcuna informazione,

— tipo di utilizzo = **7 - PIANTE PROTEICHE**
- colonna A indicare il codice coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 2 sotto la dicitura "PIANTE PROTEICHE"·
- colonna B non riportare alcuna informazione,

— tipo di utilizzo = **8 - COLTURE CONSOCIATE**
- colonna A e B. riportare su ciascuna colonna il codice coltura delle specie utilizzate per la consociazione che interessa la particella o la porzione di particella, utilizzando i codici della tabella 2 relativi a MAIS, GRANO DURO, ALTRI CEREALI, SEMI OLEOSI e PIANTE PROTEICHE
  Se le specie utilizzate nella consociazione sono piu di due, indicare i codici delle due colture prevalenti,

— tipo di utilizzo = **9 - SUPERFICI MESSE A RIPOSO**
- colonna A indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo utilizzando la tabella 5,
- colonna B se la superficie messa a riposo non è utilizzata per produzioni vegetali non destinate alla alimentazione umana e/o animale (cioè se il codice della colonna A è = 1), indicare il tipo di copertura vegetale utilizzando la seguente codifica
  1 = copertura vegetale seminata,
  2 = copertura vegetale spontanea,
  3 = lavorazione meccanica

B - Superfici a seminativo o ad altre utilizzazioni per le quali non si richiede l'aiuto:

— tipo di utilizzo = **10 - ALTRE UTILIZZAZIONI**

- colonna A indicare la coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella utilizzando i codici riportati nella tabella 2, a tal riguardo si rammenta che le eventuali superfici investite a cereali, semi oleosi e piante proteiche per le quali non si intende chiedere l'aiuto, vanno riportate nel Quadro B riferito ad "ALTRE UTILIZZAZIONI,
- colonna B non riportare alcuna informazione

Riquadro 6 - SUPERFICIE UTILIZZATA

Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioè riferita alla stessa coltura o alla stessa varieta, etc) la superficie utilizzata per la quale si richiede l'aiuto (nel caso di tipo di utilizzo = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) o semplicemente la superficie utilizzata (nel caso di tipo di utilizzo = 10), espressa in ettari ed are

Una particella deve quindi essere indicata più di una volta sullo stesso Quadro B o su Quadri B diversi se su di essa insistono colture diverse o diverse varietà della stessa coltura (nel caso di grano duro o colza).

Ad esempio una particella con superficie catastale di 3 ettari, coltivata per mezzo ettaro a MAIS da granella, per un ettaro e mezzo a grano duro varietà Creso e per il restante ettaro a grano duro varietà Appio, dovrà essere indicara 3 volte

— Quadro B tipo di utilizzo = 1 - MAIS
- superficie catastale 3 ettari,
- codice coltura (colonna A). 1,
- superficie utilizzata· 0 ettari, 50 are,

— Quadro B tipo di utilizzo = 2 - GRANO DURO
- superficie catastale 3 ettari,
- codice varietà (colonna A) 19,
- superficie utilizzata 1 ettaro, 50 are,

— Quadro B tipo di utilizzo = 2 - GRANO DURO
- superficie catastale 3 ettari,
- codice varietà (colonna A)· 7,
- superficie utilizzata 1 ettaro

Riquadro 7. - IRRIGUA

Barrare la casella se trattasi di terreno irrigabile

Superficie totale di Quadro

Riportare la superficie totale di quadro, espressa in ettari ed are, sommando le superfici utilizzate indicate nel riquadro 6

QUADRO C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I *Dati Generali*

Barrare la casella corrispondente al regime di appartenenza (al tal fine si ricorda che i piccoli produttori possono optare per il "regime generale") Indicare il numero degli eventuali modelli aggiuntivi " ALLEGATO B1 riportati nella domanda

SEZ. II ***Riepilogo specifico per i cereali***

Riquadro 1. - MAIS DOLCE

Per eventuali superfici coltivate a Mais dolce barrare la casella "intenzione di semina" se al momento della presentazione della domanda non è stata completata la semina, nel qual caso dovra essere confermata la semina tramite successiva presentazione dell'apposito "**Modello D**" Se al momento della presentazione della domanda la semina e stata completata barrare la casella "Semina già ultimata"

Riquadro 2.

Riga C3 - Indicare la superficie coltivata a mais, escluso il mais dolce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 1 e con codice coltura (colonna A) = 1 e/o 2.

Riga C4 - Indicare la superficie coltivata a mais dolce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 1 e con codice coltura (colonna A) = 3.

Riga C5 - Indicare la superficie coltivata a grano duro, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 2.

Riga C6 - Indicare la superficie coltivata ad altri cereali (escluso mais, mais dolce e grano duro) riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 3

Riga C7 - Sommare le superfici delle righe C3, C4, C5 e C6

SEZ. III ***Riepilogo specifico per l'aiuto supplementare alla produzione di grano duro***

Riquadro 1.

Barrare la casella corrispondente all'anno di produzione di riferimento prescelto e indicare la relativa superficie coltivata

Riquadro 2.

Segnalare se si allega copia dei cartellini varietali o copia delle fatture di acquisto delle sementi, barrando le corrispondenti caselle

Riquadro 3.

Riga C9 - Indicare la superficie coltivata a grano duro, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 2. Si rammenta che la superficie per la quale si richiede l'aiuto supplementare non può superare quella dell'anno di riferimento prescelto

SEZ. IV ***Riepilogo specifico per i semi oleosi***

Riquadro 1. - SOIA

Per le superfici coltivate a soia barrare la casella "intenzione di semina" se al momento della presentazione della domanda non è stata completata la semina, nel qual caso dovrà essere confermata la semina tramite successiva presentazione dell'apposito "**Modello D**" Se al momento della presentazione della domanda la semina è stata completata barrare la casella "Semina già ultimata"

Riquadro 2. - COLZA

Segnalare, barrando le apposite caselle, se si allega copia dei cartellini varietali, copia del contratto di coltivazione o copia del verbale o dichiarazione di controllo dell'A I M A

Riquadro 3 - SEMENTE UTILIZZATA

Riportare le quantità totale di semente utilizzata per la semina Nel caso in cui il quantitativo di semente per ettaro fosse significativamente minore di quello riportato nell'allegato D della circolare ministeriale n D/1663 del 29/10/1992, allegare un documento probante il minor quantitativo di semente utilizzata e barrare l'apposita casella

Riquadro 4.

Riga C10 - Indicare la superficie coltivata (o che si intende seminare) a soia, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 4

Riga C11 - Indicare la superficie coltivata a girasole, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 5

Riga C12 - Indicare la superficie coltivata a colza e/o ravizzone, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 6

Riga C13 - Sommare le superfici delle righe C10, C11 e C12

SEZ. V *Riepilogo specifico per le piante proteiche*

Riga C14 - Indicare la superficie coltivata a piante proteiche, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 7

SEZ. VI *Riepilogo specifico per i seminativi consociati.*

Riga C15 - Indicare la superficie coltivata a seminativi consociati riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 8

SEZ. VII *Riepilogo specifico per i seminativi messi a riposo*

Riga C16 - Indicare la superficie messa a riposo, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 9 (si ricorda che le aziende aderenti al "regime generale" sono tenute all'obbligo del ritiro dalla produzione di almeno il 15% delle superfici a seminativi oggetto di aiuto)

Riga C17 - Indicare la superficie messa a riposo destinata ad uso non alimentare, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 9 e con codice destinazione (colonna A) diverso da 1

Riga C18 - C19 - Se il totale riportato nella riga C17 è diverso da 0, riportare la specie e la varietà seminate nonché la produzione prevista espressa in quintali

SEZ. VIII *Riepilogo generale*

Riga C20 - Indicare la superficie ad altre utilizzazioni, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 10.

Riga C21 - Riportare la somma delle superfici indicate alle righe C7, C13, C14, C15, C16

Riga C22 - Riportare la superficie aziendale totale espressa in ettari ed are

MODELLO D

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DI SEMINA

Barrare la casella delle colture interessate dalla dichiarazione di conferma di semina

Dichiarazione presentata

Barrare la casella "in proprio" se la dichiarazione viene consegnata direttamente all'AIMA o presentata mediante spedizione postale, ovvero barrare la casella "per tramite se ci si avvale di terzi

Riportare nell apposito spazio il numero della domanda di compensazione al reddito alla quale fa riferimento la dichiarazione di conferma di semina

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I *(Dati identificativi dell'azienda)*

Vedi sez I del QUADRO A della domanda di compensazione al reddito

QUADRO D

SEZ. I *Riepilogo specifico per la soia*

Indicare la quantità di semente utilizzata e la superficie espressa in ettari ed are

Nel caso in cui il quantitativo di semente utilizzato per ettaro fosse significativamente minore di quello riportato nell'allegato D della circolare ministeriale n D/1663 del 29/10/1992, allegare un documento probante il minor quantitativo di semente utilizzata e barrare l'apposita casella

Relativamente alla superficie effettivamente seminata barrare la casella corrispondente. Nel caso in cui la superficie realmente seminata risulti minore di quella dichiarata nella domanda di compensazione, presentare uno o piu Allegati B1 riportando tutte le superfici dichiarate a soia nella domanda di compensazione al reddito iniziale

— in uno o piu Quadri B con tipo utilizzo = 4 (Soia) quelle realmente seminate a soia;

— in uno o piu Quadri B con tipo utilizzo = 10 (altre utilizzazioni) quelle non più seminate a soia

A tal proposito si rammenta che le superfici non seminate a soia non possono essere utilizzate per altri seminativi interessati dall'aiuto

SEZ. II *Riepilogo per il mais dolce*

Indicare la superficie totale seminata espressa in ettari ed are

Relativamente alla superficie effettivamente seminata vedi le note del Quadro D, sez I

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare

— sotto la voce "dichiara", le caselle corrispondenti alla situazione aziendale,

— sotto la voce "allega", la data di rilascio della certificazione antimafia e la casella corrispondente del tipo di certificazione antimafia allegata, nonché le caselle corrispondenti agli allegati facoltativi qualora gli stessi vengano uniti alla domanda

TABELLA 1

Codifica del tipo di utilizzo

CODICE	DESCRIZIONE
1	MAIS (GRANTURCO)
2	GRANO (FRUMENTO) DURO
3	ALTRI CEREALI
4	SOIA
5	GIRASOLE
6	COLZA E RAVIZZONE
7	PIANTE PROTEICHE
8	COLTURE CONSOCIATE
9	SUPERFICI MESSE A RIPOSO (REGIME GENERALE)
10	ALTRE UTILIZZAZIONI (NON OGGETTO DI DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO)

TABELLA 2

Codifica delle colture

CODICE	COLTURA
	MAIS
1	Mais da granella
2	Silomais e mais ceroso
3	Mais dolce
	ALTRI CEREALI
4	Grano (Frumento) tenero
5	Grano (Frumento) duro
6	Frumento segalato
7	Segale
8	Orzo
9	Avena
10	Sorgo da granella
11	Insilati di cereali
12	Grano saraceno
13	Miglio
14	Scagliola
15	Altri cereali
	SEMI OLEOSI
16	Soia da granella
17	Girasole da granella
18	Colza e ravizzone da granella
	PIANTE PROTEICHE
19	Piselli allo stato fresco
20	Piselli alla stato secco
21	Fave e favette
22	Lupini dolci
	ALTRE UTILIZZAZIONI
23	Riso
24	Barbabietola
25	Tabacco
26	Piante orticole a pieno campo (aglio, pomodoro, patata, insalata, cocomero, ecc)
27	Piante aromatiche (lavanda, menta, zafferano, ecc)
28	Piante da fibra (canapa, lino)
29	Piante oleifere (arachide, ricino)
30	Leguminose da granella (lenticchie, ceci)
31	Seminativi ritirati dalla produzione ai sensi del Reg (CEE) n 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991
32	Altre coltivazioni a seminativi
33	Erba medica
34	Trifoglio
35	Erbaio
36	Prato
37	Prato-pascolo
38	Pascolo
39	Mais da foraggio
40	Altre foraggere
41	Vite
42	Olivo
43	Agrumi
44	Mele
45	Pere
46	Pesche
47	Altre piante arboree da frutto
48	Bosco misto
49	Piante arboree da legno
50	Altre piante arboree
51	Fiori a pieno campo
52	Fiori da serra
53	Piante ornamentali da appartamento
54	Orti familiari
55	Vivaio
56	Tare ed incolti
57	Fabbricati
58	Altro

TABELLA 3

Codifica delle varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Adamello	36	Lira
02	Adige	37	Marmilla
03	Agridur	38	Martino
04	Ambral	39	Messapia
05	Amedeo	40	Mito
06	Antas	41	Neodur
07	Appio	42	Nepal
08	Appulo	43	Norba
09	Arcangelo	44	Nudura
10	Balsamo	45	Ofanto
11	Berillo	46	Olinto
12	Bravo	47	Parsifal
13	Brindur	48	Peleo
14	Capeiti 8	49	Peres
15	Castello	50	Perseo
16	Celso	51	Piceno
17	Cirillo	52	Plinio
18	Cosmodur	53	Primadur
19	Creso	54	Radioso
20	Crispiero	55	Ringo
21	Curzio	56	Salapia
22	Daunia	57	Simeto
23	Doral	58	S. Alberto
24	Duilio	59	Tavoliere
25	Durango	60	Tresor
26	Fauno	61	Trinakria
27	Fenice	62	Ulisse
28	Fenix	63	Valbelice
29	Flavio	64	Valforte
30	Gianni	65	Valnova
31	Granizo	66	Valriccardo
32	Grazia	67	Vento
33	Isa	68	Vespro
34	Ixos	69	Vitron
35	Lemares	70	Zenit

TABELLA 4

Codifica delle varietà di colza ammessa all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Accord	51	Galaxy	101	Navajo
02	Activ	52	Gazelle	102	Nimbus
03	Alaska	53	Global	103	Olympa
04	Amanda	54	Goeland	104	Optima
05	Andol	55	Golda	105	Pactol
06	Anima	56	Granit	106	Palle
07	Anka	57	Hanna	107	Paloma
08	Apache	58	Helios	108	Paula
09	Apex	59	Honk	109	Prestol
10	Arabella	60	Idol	110	Printol
11	Arcol	61	Inca	111	Prospa
12	Ariana	62	Iris	112	Puma
13	Aries	63	Jaquar	113	Quartz
14	Atol	64	Jespe	114	Rally
15	Aurora	65	Kabel	115	Rocket
16	Aztec	66	Karata	116	Sabrina
17	Basalte	67	Kometa	117	Samourai
18	Bingo	68	Kova	118	Santana
19	Briol	69	Kreta	119	Score
20	Bristol	70	Leadol	120	Senta
21	Callypso	71	Liberator	121	Silex
22	Capricon	72	Liberia	122	Silvia
23	Carmen	73	Liberty	123	Spok
24	Ceres	74	Liborius	124	Sponsor
25	Cesar	75	Librador	125	Sputnik
26	Cobalt	76	Libraska	126	Star
27	Cobol	77	Libravo	127	Starlight
28	Cobra	78	Liktor	128	Susana
29	Colking 4	79	Limerik	129	Tanto
30	Collo	80	Lincoln	130	Tapidor
31	Comet	81	Lineker	131	Tarok
32	Conny	82	Link	132	Topas
33	Consult	83	Lirabon	133	Tor
34	Corvette	84	Liradonna	134	Tyrol
35	Creol	85	Lirajet	135	Vega
36	Darmon	86	Liraspa	136	Vivol
37	Derby	87	Lirawell	137	Wotan
38	Diadem	88	Lirektor	138	Zeus
39	Diana	89	Liropa	139	Sementi prodotte in azienda
40	Doublol	90	Lisandra	140	Semi di colza e ravizzone prodotti per uso industriale (tenore di acido erucico pari o superiore al 40% del tenore totale di acidi grassi).
41	Dragon	91	Lisonne		*Varietà utilizzate per produrre olio destinato ad un uso alimentare specifico:*
42	Drakkar	92	Logo	141	Bienvenu
43	Dubla	93	Madora	142	Jet neuf
44	Duetol	94	Mandarin	143	Nuove varietà registrate prima della semina ai sensi della circolare MAF n. D/1663 del 29 ottobre 1992, titolo XI, cap I)
45	Envol	95	Mari		
46	Eol	96	Marinka		
47	Eurol	97	Mars		
48	Evita	98	Maxol		
49	Falcon	99	Mensa		
50	Forte	100	Moneta		

TABELLA 5

Codifica delle superfici messe a riposo e delle materie prime che possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione, purché vengano utilizzate per la fabbricazione di prodotti finiti autorizzati

CODICE	DESCRIZIONE
01	Superficie messa a riposo
	UTILIZZO DELLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI NON ALIMENTARI, IN PARTICOLARE
02	Alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di coltivazione massimo di dieci anni
03	Piante da piena aria vivaci (ad es Myscanthus Sinensis)
04	Altre piante da piena aria (ad es Kenaf Hibiscus Cannabinus L)
05	Patate
06	Piselli da foraggio (Pisum arvense L), non destinati alla semina
07	Fave e favette non destinate alla semina
08	Semi di carvi, non tritati né polverizzati destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
09	Spelta, frumento tenero e frumento segalato, non destinati alla semina
10	Segala, non destinata alla semina
11	Orzo, non destinata alla semina
12	Avena, non destinata alla semina
13	Granturco, non destinato alla semina
14	Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
15	Grano saraceno, non destinato alla semina
16	Miglio, non destinato alla semina
17	Triticale, non destinato alla semina
18	Altri cereali non destinati alla semina
19	Fave di soia non destinate alla semina
20	Arachidi sgusciate
21	Semi di lino, non destinati alla semina né ad usi tessili
22	Semi di ravizzone o di colza, non destinati alla semina [esclusivamente dei tipi indicati all'art 3 lettere a) b) e c) del Reg (CEE) n 2294/92]
23	Semi di girasole, non destinati alla semina
24	Semi di cotone, non destinati alla semina e solo per il raccolto della campagna 1993/94
25	Semi di ricino, non destinati alla semina
26	Semi di sesamo, non destinati alla semina
27	Semi di senape, non destinati alla semina
28	Semi di cartamo, non destinati alla semina
29	Semi di canapa, non destinati alla semina né ad usi tessili e menzionati nell'allegato B del Reg (CEE) n 1164/89 della Commissione
30	Altri semi e frutti oleosi non destinati alla semina
31	Lupino amaro
32	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
33	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole, prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es saggina per scope)

ALLEGATO II

SIAN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 93/94

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	IMPORTI DI RIFERIMENTO PREVISIONALE	
		RESA (Q/Ha)	IMPORTO (Ecu/Ha)
TORINO MONTAGNA INTERNA	Cereali	22,24	173,58
TORINO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	36,12	549,52
TORINO PIANURA	Semi oleosi	41,50	631,27
VERCELLI MONTAGNA INTERNA	Cereali	48,53	378,75
VERCELLI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	42,33	643,95
VERCELLI PIANURA	Semi oleosi	48,26	734,13
NOVARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	37,31	291,18
NOVARA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	37,44	569,52
NOVARA PIANURA	Semi oleosi	40,37	614,07
CUNEO MONTAGNA INTERNA	Cereali	39,04	304,68
CUNEO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	38,77	589,82
CUNEO PIANURA	Semi oleosi	40,52	616,45
ASTI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	32,54	494,93
ASTI PIANURA	Semi oleosi	34,09	518,57
ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	31,85	248,57
ALESSANDRIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	33,84	514,78
ALESSANDRIA PIANURA	Semi oleosi	33,59	510,91
AOSTA MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,28	181,69
VARESE MONTAGNA INTERNA	Cereali	41,88	326,83
VARESE COLLINA INTERNA	Cereali	54,91	428,55
VARESE PIANURA	Semi oleosi	32,44	493,51
COMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	66,52	519,17
COMO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	35,41	538,60
COMO PIANURA	Semi oleosi	37,99	577,88
SONDRIO MONTAGNA INTERNA	Cereali	47,93	374,05
MILANO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	43,49	661,51
MILANO PIANURA	Semi oleosi	43,51	661,82
BERGAMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,17	297,86
BERGAMO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	43,75	665,58
BERGAMO PIANURA	Semi oleosi	50,00	760,59
BRESCIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	54,69	426,79
BRESCIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	50,00	760,59
BRESCIA PIANURA	Semi oleosi	50,00	760,59
PAVIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	46,61	363,79
PAVIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	35,78	544,22
PAVIA PIANURA	Semi oleosi	40,59	617,39
CREMONA PIANURA	Semi oleosi	42,84	651,60
MANTOVA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	46,20	702,79
MANTOVA PIANURA	Semi oleosi	46,72	710,65
BOLZANO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,48	144,23
TRENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,74	341,36
VERONA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	50,00	760,59
VERONA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	47,15	717,20
VERONA PIANURA	Semi oleosi	49,72	756,28
VICENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	58,28	454,80
VICENZA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	50,00	760,59
VICENZA PIANURA	Semi oleosi	48,17	732,83

Per l'individuazione della fascia territoriale di spettanza a ciascun comune si rimanda alla Circolare Ministeriale n. D/1663 del 29.10.1992

SIAN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 93/94

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	IMPORTI DI RIFERIMENTO PREVISIONALE	
		RESA (Q/Ha)	IMPORTO (Ecu/Ha)
BELLUNO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	34,31	521,85
TREVISO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	44,22	672,72
TREVISO PIANURA	Semi oleosi	41,60	632,80
VENEZIA PIANURA	Semi oleosi	41,63	633,27
PADOVA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	40,44	615,12
PADOVA PIANURA	Semi oleosi	39,87	606,56
ROVIGO PIANURA	Semi oleosi	40,77	620,23
UDINE MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,20	337,14
UDINE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	41,59	632,68
UDINE PIANURA	Semi oleosi	44,05	670,10
GORIZIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	40,49	615,93
GORIZIA PIANURA	Semi oleosi	41,94	638,02
TRIESTE PIANURA	Cereali	48,79	380,75
PORDENONE MONTAGNA INTERNA	Cereali	44,16	344,61
PORDENONE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	35,70	543,06
PORDENONE PIANURA	Semi oleosi	40,16	610,85
IMPERIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	263,16
IMPERIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	263,16
IMPERIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	263,16
SAVONA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	263,16
SAVONA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	263,16
SAVONA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	263,16
SAVONA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	263,16
GENOVA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	263,16
GENOVA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	263,16
GENOVA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	263,16
GENOVA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	263,16
LA SPEZIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	263,16
LA SPEZIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	263,16
LA SPEZIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	263,16
PIACENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	36,76	286,87
PIACENZA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	36,07	548,72
PIACENZA PIANURA	Semi oleosi	37,69	573,30
PARMA MONTAGNA INTERNA	Cereali	42,63	332,72
PARMA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	36,93	561,79
PARMA PIANURA	Semi oleosi	36,85	560,55
REGGIO-EMILIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	31,88	248,78
REGGIO-EMILIA COLLINA INTERNA	Cereali	47,31	369,22
REGGIO-EMILIA PIANURA	Semi oleosi	37,48	570,12
MODENA MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,34	299,25
MODENA COLLINA INTERNA	Cereali	51,16	399,28
MODENA PIANURA	Semi oleosi	38,14	580,14
BOLOGNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,60	340,24
BOLOGNA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	32,77	498,51
BOLOGNA PIANURA	Semi oleosi	36,86	560,65
FERRARA PIANURA	Semi oleosi	41,82	636,09
RAVENNA COLLINA INTERNA	Cereali	45,28	353,36

Per l'individuazione della fascia territoriale di spettanza a ciascun comune si rimanda alla Circolare Ministeriale n. D/1663 del 29.10.1992

SIAN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 93/94

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	IMPORTI DI RIFERIMENTO PREVISIONALE	
		RESA (Q/Ha)	IMPORTO (Ecu/Ha)
RAVENNA PIANURA	Semi oleosi	35,27	536,49
FORLI' MONTAGNA INTERNA	Cereali	28,28	220,75
FORLI' COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,90	485,30
FORLI' COLLINA LITORANEA	Cereali	33,37	260,44
FORLI' PIANURA	Semi oleosi	34,26	521,18
MASSA-CARRARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	56,59	441,68
MASSA-CARRARA MONT. LITORANEA	Cereali	79,70	621,97
MASSA-CARRARA COLLINA INTERNA	Cereali	59,52	464,50
LUCCA MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,37	268,21
LUCCA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	53,20	415,17
LUCCA PIANURA	Semi oleosi	31,35	476,88
PISTOIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	34,98	532,14
PISTOIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,44	478,33
FIRENZE MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,71	451,96
FIRENZE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	26,52	403,43
FIRENZE PIANURA	Semi oleosi	28,02	426,26
LIVORNO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	30,89	469,86
PISA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,50	433,49
PISA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	28,48	433,20
PISA PIANURA	Semi oleosi	29,47	448,31
AREZZO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,67	451,31
AREZZO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,16	428,33
SIENA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	25,25	384,08
SIENA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,27	460,50
GROSSETO MONTAGNA INTERNA	Cereali	25,98	202,80
GROSSETO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,13	458,37
GROSSETO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	29,61	450,36
GROSSETO PIANURA	Semi oleosi	30,40	462,49
PERUGIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,64	450,82
PERUGIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,03	456,83
TERNI MONTAGNA INTERNA	Cereali	26,71	208,45
TERNI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,03	472,00
PESARO-URBINO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,79	453,23
PESARO-URBINO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,05	457,13
PESARO-URBINO COLL. LITORANEA	Semi oleosi	30,66	466,45
ANCONA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	30,99	471,46
ANCONA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,22	474,98
ANCONA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,60	480,64
MACERATA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,24	259,40
MACERATA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	32,18	489,49
MACERATA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	32,07	487,88
ASCOLI PICENO MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,46	268,94
ASCOLI PICENO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30.54	464,52
ASCOLI PICENO COLL. LITORANEA	Semi oleosi	30,67	466,61
VITERBO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,27	460,45
VITERBO PIANURA	Semi oleosi	32,39	492,66
RIETI MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	33,52	509,94

Per l'individuazione della fascia territoriale di spettanza a ciascun comune si rimanda alla Circolare Ministeriale n. D/1663 del 29.10.1992

SIAN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 93/94

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	IMPORTI DI RIFERIMENTO PREVISIONALE	
		RESA (Q/Ha)	IMPORTO (Ecu/Ha)
RIETI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,86	484,66
ROMA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	30,16	458,73
ROMA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,14	473,64
ROMA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,38	477,41
ROMA PIANURA	Semi oleosi	31,33	476,52
LATINA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	26,62	404,93
LATINA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,36	477,11
LATINA COLLINA LITORANEA	Cereali	46,97	366,59
LATINA PIANURA	Semi oleosi	33,98	516,87
FROSINONE MONTAGNA INTERNA	Cereali	30,70	239,63
FROSINONE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	33,05	502,76
L'AQUILA MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,51	183,51
TERAMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	28,73	224,20
TERAMO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,03	456,74
TERAMO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,04	472,21
PESCARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,23	259,30
PESCARA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	29,76	452,67
PESCARA COLLINA LITORANEA	Cereali	41,31	322,41
CHIETI MONTAGNA INTERNA	Cereali	24,43	190,67
CHIETI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,50	433,51
CHIETI COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	30,98	471,24
CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA	Cereali	25,72	200,74
CAMPOBASSO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	29,81	453,48
CAMPOBASSO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	29,83	453,70
ISERNIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	30,05	234,52
ISERNIA COLLINA INTERNA	Cereali	37,88	295,59
CASERTA MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,48	183,23
CASERTA COLLINA INTERNA	Cereali	35,66	278,28
CASERTA COLLINA LITORANEA	Cereali	43,93	342,88
CASERTA PIANURA	Cereali	52,69	411,18
BENEVENTO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,41	447,33
BENEVENTO COLLINA INTERNA	Cereali	29,75	232,15
NAPOLI COLLINA INTERNA	Cereali	46,60	363,68
NAPOLI COLLINA LITORANEA	Cereali	53,16	414,91
NAPOLI PIANURA	Cereali	82,09	640,66
AVELLINO MONTAGNA INTERNA	Cereali	30,26	236,14
AVELLINO COLLINA INTERNA	Cereali	38,09	297,28
SALERNO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,42	143,75
SALERNO COLLINA INTERNA	Cereali	25,19	196,58
SALERNO COLLINA LITORANEA	Cereali	20,87	162,89
SALERNO PIANURA	Cereali	38,65	301,67
FOGGIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	28,98	440,81
FOGGIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,97	440,69
FOGGIA COLLINA LITORANEA	Cereali	24,85	193,98
FOGGIA PIANURA	Semi oleosi	29,01	441,27
BARI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	29,16	443,65
BARI PIANURA	Cereali	15,35	119,79

Per l'individuazione della fascia territoriale di spettanza a ciascun comune si rimanda alla Circolare Ministeriale n. D/1663 del 29.10.1992

SIAN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 93/94

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	IMPORTI DI RIFERIMENTO PREVISIONALE	
		RESA (Q/Ha)	IMPORTO (Ecu/Ha)
TARANTO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,21	474,79
TARANTO PIANURA	Semi oleosi	27,83	423,34
BRINDISI COLLINA LITORANEA	Cereali	11,54	90,09
BRINDISI PIANURA	Cereali	20,32	158,61
LECCE PIANURA	Semi oleosi	36,37	553,19
POTENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,11	125,71
POTENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,01	124,96
POTENZA COLLINA INTERNA	Cereali	20,78	162,14
MATERA MONTAGNA INTERNA	Cereali	14,56	113,64
MATERA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	25,08	381,48
MATERA PIANURA	Cereali	15,03	117,30
COSENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,17	126,19
COSENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,32	127,39
COSENZA COLLINA INTERNA	Cereali	17,07	133,23
COSENZA COLLINA LITORANEA	Cereali	14,51	113,22
COSENZA PIANURA	Cereali	27,14	211,83
CATANZARO MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,56	183,87
CATANZARO COLLINA INTERNA	Cereali	20,74	161,86
CATANZARO COLLINA LITORANEA	Cereali	18,61	145,27
CATANZARO PIANURA	Cereali	16,64	129,83
REGGIO CALABRIA MONT. INTERNA	Cereali	17,02	132,83
REGGIO CALABRIA MONT. LITORAN.	Cereali	16,12	125,82
REGGIO CALABRIA COLL. LITORAN.	Cereali	16,97	132,44
REGGIO CALABRIA PIANURA	Cereali	26,78	208,97
TRAPANI COLLINA INTERNA	Cereali	17,06	133,11
TRAPANI COLLINA LITORANEA	Cereali	16,06	125,35
TRAPANI PIANURA	Cereali	16,06	125,34
PALERMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	19,18	149,72
PALERMO MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,10	125,61
PALERMO COLLINA INTERNA	Cereali	15,84	123,61
PALERMO COLLINA LITORANEA	Cereali	15,56	121,46
PALERMO PIANURA	Cereali	15,07	117,64
MESSINA MONTAGNA INTERNA	Cereali	12,78	99,73
MESSINA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	12,22	95,39
MESSINA COLLINA LITORANEA	Cereali	12,89	100,56
AGRIGENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,69	130,25
AGRIGENTO COLLINA INTERNA	Cereali	15,12	118,01
AGRIGENTO COLLINA LITORANEA	Cereali	13,33	104,06
AGRIGENTO PIANURA	Cereali	16,67	130,08
CALTANISSETTA COLL. INTERNA	Cereali	13,33	103,99
CALTANISSETTA COLL. LITORANEA	Cereali	10,80	84,32
CALTANISSETTA PIANURA	Cereali	10,27	80,12
ENNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	11,00	85,87
ENNA COLLINA INTERNA	Cereali	11,25	87,79
CATANIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	11,03	86,05
CATANIA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	50,00	390,22
CATANIA COLLINA INTERNA	Cereali	11,58	90,39

Per l'individuazione della fascia territoriale di spettanza a ciascun comune si rimanda alla Circolare Ministeriale n. D/1663 del 29.10.1992

SIAN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 93/94

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	IMPORTI DI RIFERIMENTO PREVISIONALE	
		RESA (Q/Ha)	IMPORTO * (Ecu/Ha)
CATANIA COLLINA LITORANEA	Cereali	14,30	111,57
CATANIA PIANURA	Cereali	14,89	116,22
RAGUSA COLLINA INTERNA	Cereali	22,00	171,69
RAGUSA COLLINA LITORANEA	Cereali	25,84	201,64
RAGUSA PIANURA	Cereali	35,90	280,15
SIRACUSA COLLINA INTERNA	Cereali	13,62	106,26
SIRACUSA COLLINA LITORANEA	Cereali	14,17	110,60
SIRACUSA PIANURA	Cereali	14,00	109,26
SASSARI MONTAGNA INTERNA	Cereali	17,50	136,57
SASSARI COLLINA INTERNA	Cereali	16,67	130,12
SASSARI COLLINA LITORANEA	Cereali	17,52	136,73
SASSARI PIANURA	Cereali	15,82	123,45
NUORO MONTAGNA INTERNA	Cereali	13,50	105,40
NUORO COLLINA INTERNA	Cereali	15,36	119,85
NUORO COLLINA LITORANEA	Cereali	17,72	138,28
CAGLIARI COLLINA INTERNA	Cereali	13,10	102,25
CAGLIARI COLLINA LITORANEA	Cereali	13,08	102,08
CAGLIARI PIANURA	Semi oleosi	39,04	593,87
ORISTANO COLLINA INTERNA	Cereali	14,87	116,07
ORISTANO PIANURA	Cereali	20,61	160,82

Per l'individuazione della fascia territoriale di spettanza a ciascun comune si rimanda alla Circolare Ministeriale n. D/1663 del 29.10.1992

* L'importo della compensazione per le superfici seminate in vista del raccolto 1993, è calcolato nel modo seguente:

1) Regioni in cui vige l'opzione "Semi oleosi":
   la compensazione è pari alla resa media regionale dei semi oleosi moltiplicata per 359/23,6 (importo di riferimento comunitario in ECU per quintali di resa media comunitaria dei semi oleosi)
   Esempio: regione Cagliari pianura = 39,04 q./ha x 359/23,6 = 593,87 Ecu/ha
2) Regioni in cui vige l'opzione "Cereali":
   la compensazione è pari alla resa media regionale dei cereali moltiplicata per 359/46 (importo di riferimento comunitario in ECU per quintali di resa media comunitaria dei cereali)
   Esempio: regione Oristano collina interna = 14,87 q./ha x 359/46 = 116,07 Ecu/ha

ALLEGATO III

VERBALE DI CONTROLLO

ORGANISMO DI CONTROLLO ....

Il giorno ..../..../....... il sottoscritto ....nella sua qualità di ....

visti i reg. CEE n. 3508/92 del 27.11.1992 del Consiglio e n. 3887/92 del 23.12.1992 della Commissione;

vista la domanda di compensazione presentata dall'azienda agraria ....di proprietà del ....rappresentata dal Signor ...., ubicata nel comune di località partita IVA o CF ....,

vista la documentazione allegata alla domanda stessa

ha effettuato un sopralluogo presso la suddetta azienda agraria.

Nel corso del sopralluogo, alla presenza del Signor.......................è stato accertato quanto riportato nel prospetto allegato.

Il presente verbale è redatto in tre copie di cui una per il rappresentante dell'azienda.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il rappresentante dell'azienda

L'incaricato dei controlli

ALLEGATO IV

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 29 luglio 1989.

Disposizioni per l'attuazione delle prescrizioni di cui al regolamento CEE della Commissione in corso di pubblicazione che stabilisce le modalità per la concessione per l'aiuto a favore di taluni legumi da granella.

Agli assessorati per l'agricoltura e le foreste delle regioni a statuto ordinario e speciale
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Con regolamento CEE in corso di pubblicazione sono state determinate le modalità per la concessione dell'aiuto di cui al regolamento CEE n. 762/89 del Consiglio del 20 marzo 1989 e precisamente per la produzione di lenticchie, ceci e vecce. In detto regolamento viene tra l'altro stabilito che le domande, intese ad ottenere l'aiuto per taluni legumi da granella debbono pervenire entro il 14 agosto 1989.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei produttori ai detti benefici si provvede a fornire le indicazioni di massima necessarie:

1) L'aiuto è concesso per le superfici:

a) seminate e raccolte su tutta la loro estensione e sulle quali siano stati eseguiti tutti i lavori colturali normali;

b) che siano state dichiarate all'autorità competente; tale dichiarazione può essere tuttavia sostituita dalla domanda di aiuto presentata conformemente alle indicazioni di cui al punto 5).

2) L'autorità competente all'erogazione dell'aiuto comunitario per le superfici seminate a taluni legumi da granella e l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

L'autorità competente alla ricezione, istruttoria e controllo delle domande e/o delle dichiarazioni è la regione competente per territorio.

3) La domanda di aiuto da parte del produttore, e/o la dichiarazione delle superfici coltivate, in duplice esemplare, deve essere, pertanto, inoltrata alla regione competente per territorio non oltre il 15 maggio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva. Per la campagna 1989/90 la domanda di aiuto e/o la dichiarazione delle superfici coltivate deve essere inoltrata non oltre il 14 agosto 1989, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4) La regione dovrà verificare mediante accertamenti e controlli *in loco*, l'esattezza dei dati relativi alle superfici dichiarate e seminate dovrà, altresì, verificare che le superfici dichiarate e seminate non siano state oggetto di altri benefici comunitari in particolare di quelli previsti dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1609/89.

La regione una volta esaurite le fasi di istruttoria e del controllo delle superfici seminate e coltivate, trasmetterà non oltre il 31 dicembre dell'anno di semina, l'intera documentazione all'A.I.M.A. per l'erogazione dell'aiuto.

5) La domanda di aiuto e/o la dichiarazione deve recare almeno le indicazioni seguenti:

a) nome, cognome e indirizzo del richiedente;

b) le superfici (espressi in Ha ed in are) seminate e coltivate per il prodotto od i prodotti in causa, nonché il riferimento catastale delle medesime ovvero un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici stesse;

c) la specie ed eventualmente la varietà delle sementi impiegate;

d) la dichiarazione che le superfici in causa od i prodotti ivi raccolti non formano oggetto di domande di aiuto in virtù di altri regimi, fra cui, in particolare, quello istituito dal regolamento (CEE) n. 797/85;

e) una stima della produzione che può essere raccolta sulle superfici in causa;

f) lo statuto dell'azienda ed il sistema di conduzione applicato;

g) la dichiarazione di non aver usufruito di altri aiuti comunitari deve essere espressa con la forma dell'atto sostitutivo di notorietà.

6) Il controllo verterà su una percentuale rappresentativa delle domande presentate, determinata in funzione dell'estensione media delle aziende, delle superfici seminate in legumi da granella e della loro ripartizione geografica. Tale percentuale non può essere inferiore al 5% delle domande. Nel caso si verifichi un elevato numero di false dichiarazioni, tale percentuale minima deve essere aumentata al 15%.

Il controllo deve sempre essere effettuato nel caso di domande di aiuto per superfici uguali o superiori a 30 Ha facenti capo al medesimo produttore anche se frazionati e dislocati in zone diverse. Le altre domande da controllare sono selezionate a campione.

7) Nel caso in cui una domanda viene scelta per un controllo tutte le superfici seminate e coltivate in legumi da granella previste, sono sottoposte a controllo. Il controllo implica le operazioni di misura delle superfici dichiarate e la verifica che trattasi dei legumi da granella previsti.

Le operazioni di misura delle superfici sono eseguite nel modo seguente:

a) proprietà fondiaria compatta, misurazione sistematica;

b) superfici frazionate, misurazione secondo la seguente formula:

da 2 a 5: obbligo di misurare le superficie più estesa e una di media estensione;

da 6 a 10: obbligo di misurare le due superfici più estese e una di estensione media;

oltre 10: obbligo di misurare le due superfici più estese e tre superfici di media estensione.

Ogni controllo si conclude con una relazione che indichi in particolare, le superfici visitate, misurate nonché gli strumenti di misura utilizzati e le osservazioni rese.

Nel caso in cui alla lettera *b)* i risultati della misurazione sono estrapolati all'insieme delle superfici oggetto della dichiarazione. Tuttavia il richiedente può chiedere che sia misurata la totalità di tali superfici.

Le disposizioni del seguente paragrafo non si applicano per la campagna 1989/90.

8) Se dal controllo si evidenzia che la superficie dichiarata è:

a) inferiore a quella constatata, la superficie dichiarata e valida per l'aiuto; tuttavia, se lo scarto è elevato, la regione puo accettare una domanda supplementare di aiuto che copra al massimo lo scarto tra la superficie constatata e quella dichiarata;

b) superiore a quella constatata, la superficie valida per l'aiuto è quella constatata diminuita dello scarto esistente tra quest'ultima e la superficie dichiarata. Tuttavia se la regione considera la differenza giustificata la superficie constatata è quella valida.

Solo per la campagna in corso nessuno aiuto è concesso se dal controllo risulta che la superficie dichiarata è superiore al 25% ed oltre a quella constatata.

Se l'operazione di controllo di cui al punto 7) non può essere eseguita a causa del richiedente, malgrado l'ingiunzione intimata di permettere tale controllo, nessuno aiuto è versato, a titolo di tale campagna.

9) L'aiuto alla produzione di taluni legumi da granella di cui al regolamento CEE della Commissione n. 1956/89, è fissato, per la campagna 1989/90, a 75 ECU/Ha di superficie sottoposta a semina e raccolta.

La superficie massima comunitaria di cui all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 762/89 è fissata a 300.000 Ha. L'aiuto viene corrisposto dall'A.I.M.A. entro il 30 aprile della campagna di commercializzazione per la quale è concesso. Esso non può essere corrisposto prima del periodo di raccolta.

Se un aiuto è stato versato indebitamente, a causa del dichiarante, l'A.I.M.A. procederà al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato, a partire dalla data di versamento fino alla data di recupero effettivo di tali importi. Il tasso d'interesse applicato è quello vigente per analoghe operazioni di recupero.

10) La regione comunicherà a questa Amministrazione - Direzione generale tutela - Div. 5ª:

entro il 1° settembre:

le superfici espresse in ettari ed are per le quali è stata presentata domanda di aiuto e/o dichiarazione ripartite per prodotto coltivato;

una stima dei quantitativi globali di produzione ripartiti per prodotto.

L'A.I.M.A. comunicherà a questa Amministrazione, stesso Ufficio:

entro il 1° maggio

le superfici per le quali è stato effettivamente liquidato l'aiuto;

i quantitativi raccolti per le stesse superfici che hanno beneficiato dell'aiuto.

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO V

Spett.le
A.I.M.A.
Azienda di Stato per gli
Interventi nel Mercato Agricolo
Via Palestro, 81
00185 ROMA

All'Ufficio Regionale di...............

Oggetto: Domanda di riconoscimento di primo acquirente di semi di colza

La sottoscritta ditta ....Partita IVA ....
con sede legale in (Via) ....n ....
Comune..Prov..................,

PREMESSO

che intende concludere contratti di coltivazione per la produzione di semi di colza da utilizzare per gli usi previsti all'art. 3, par. 1, lettera c) ed e) del Reg. (CEE) n. 2294/92 della Commissione,

CHIEDE

di essere riconosciuta ai sensi della sopracitata normativa comunitaria e al riguardo

DICHIARA

di svolgere le seguenti attività di trasformazione dei semi di colza negli stabilimenti sottoindicati:

Attività	STABILIMENTO (denominazione ed indirizzo)
	....

di essere in possesso dei requisiti richiesti;
di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti al riguardo dalla normativa nazionale e comunitaria;

ALLEGA

- fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partite IVA della ditta;
- relazione tecnica concernente le caratteristiche degli impianti;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- certificato del tribunale attestante che l'impresa non è soggetta a procedure concorsuali o di fallimento;
- autorizzazione........................

Fatto a ...., il ....

In fede

....

(firma leggibile del titolare o del rappresentante legale)

ALLEGATO VI

Prodotti finiti considerati come utilizzazioni autorizzate, non destinati al consumo umano o animale, quando sono ottenuti dalle materie prime di cui all'allegato I (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera g,) del Reg. (CEE) n° 334/93 della Commissione.

Tutti i prodotti della nomenclatura combinata:

a) esclusi tutti i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata, ad eccezione:

- di tutti i prodotti che rientrano nel capitolo 15 della Nomenclatura combinata destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale;

- dei prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, impiegati direttamente nei carburanti o trasformati per successivo impiego nei carburanti;

b) inclusi:

- tutti i prodotti agricoli di cui all'allegato I ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio e avviati alla combustione nelle centrali elettriche per la produzione di energia;

- tutti i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) nn. 1009/86 e (CEE) n° 1010/86 del Consiglio, semprechè non siano ottenuti da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione e/o non contengano prodotti ricavati da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione.

ALLEGATO VII

Elenco delle provincie per le quali è ammessa la semina di soia sino al 31 maggio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 par. 2 del Reg. (CEE) n. 2294/92 della Commissione.

Alessandria
Asti
Belluno
Bergamo
Bologna
Brescia
Cremona
Cuneo
Ferrara
Mantova
Milano
Modena
Novara
Padova
Parma
Pavia
Piacenza
Pordenone
Ravenna
Reggio Emilia
Rovigo
Torino
Treviso
Udine
Venezia
Vercelli
Verona
Vicenza

93A1675

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651340) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di *Lidia Cornacchia*
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA** ·
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria *LE MUSE*
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S.n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 6 7 0 9 3 *

L. 5.600